Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per il controllo dei bilanci

2024/2019(DEC)

16.1.2025

PROGETTO DI RELAZIONE

sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo
(2024/2019(DEC))

Commissione per il controllo dei bilanci

Relatore: Niclas Herbst

INDICE

Pagina

1. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, sezione III – Commissione 4

2. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente per l'esercizio 2023 6

3. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura per l'esercizio 2023 9

4. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI per l'esercizio 2023 12

5. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2023 15

6. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale per l'esercizio 2023 18

7. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca per l'esercizio 2023 21

8. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2023 24

9. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla chiusura dei conti del bilancio generale dell'Unione europea relativi all'esercizio 2023, sezione III – Commissione 27

10. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla chiusura dei conti del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo relativi all'esercizio 2023 29

11. PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo 32

CAPO 1 – Quadro finanziario pluriennale (QFP)

CAPO II - Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF)

1. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, sezione III – Commissione
(2024/2019(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023[1],

– visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2023 (COM(2024)0272 – C10-0067/2024)[2],

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2022 (COM(2024)0267) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,

– vista la relazione annuale per il 2023 della Commissione sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE (COM(2024)0401),

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2023 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2024)0249) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2024)1045),

– viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2023, corredata delle risposte delle istituzioni[3], e le sue relazioni speciali,

– vista la dichiarazione attestante[4] l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2023 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del... 2025 sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2023 (00000/2025 – C10-0000/2025),

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

---

1 GU L 58 del 23.2.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2023/1/oj.
2 GU C, C/2024/5462, del 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5462/oj.
3 GU C, C/2024/5882, del 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5882/oj.
4 GU C, C/2024/6041, del 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6041/oj.

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[5], in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[6], in particolare gli articoli 69, 266, 267 e 268,

– visti l'articolo 101 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0000/2025),

1. concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023 / rinvia la decisione sul discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti nonché ai parlamenti nazionali e alle istituzioni di controllo nazionali e regionali degli Stati membri, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

---

5 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj.
6 GU L, 2024/2509, del 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.

2. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente per l'esercizio 2023
(2024/2019(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023[1],

– visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2023 (COM(2024)0272 – C10-0067/2024)[2],

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente relativi all'esercizio 2023[3],

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2022 (COM(2024)0267) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2023 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2024)0249) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2024)145),

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2023, corredata delle risposte delle agenzie[4],

– vista la dichiarazione attestante[5] l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2023 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del... 2025 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2023 (00000/2025 – C10-0000/2025),

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio,

---

1 GU L 58 del 23.2.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2023/1/oj.
2 GU C, C/2024/5462, del 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5462/oj.
3 GU C, C/2024/6509, dell'8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6509/oj.
4 GU C, C/2024/5882, del 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5882/oj.
5 GU C, C/2024/6041, del 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6041/oj.

del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[6], in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[7], in particolare gli articoli 69, 266, 267 e 268,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari[8], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari[9], in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

– vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione, del 12 febbraio 2021, che istituisce l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura e abroga le decisioni di esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE[10],

– visti l'articolo 101 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0000/2025),

1. concede il discarico alla direttrice dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2023 / rinvia la decisione sul discarico alla direttrice dell'Agenzia esecutiva

---

6 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj.
7 GU L, 2024/2509, del 26.09.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.
8 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/58/oj.
9 GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1653/oj.
10 GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/173/oj.

europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2023;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni alla direttrice dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

3. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura per l'esercizio 2023
(2024/2019(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023[1],

– visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2023 (COM(2024)0272 – C10-0067/2024)[2],

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura relativi all'esercizio 2023[3],

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2022 (COM(2024)0267) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2023 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2024)0249) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2024)0145),

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2023, corredata delle risposte delle agenzie[4],

– vista la dichiarazione attestante[5] l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2023 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del... 2025 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2023 (00000/2025 – C10-0000/2025),

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio,

---

1 GU L 58 del 23.2.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2023/1/oj.
2 GU C, C/2024/5462, del 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5462/oj.
3 GU C, C/2024/6511, dell'8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6511/oj.
4 GU C, C/2024/5882, del 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5882/oj.
5 GU C, C/2024/6041, del 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6041/oj.

del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[6], in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[7], in particolare gli articoli 69, 266, 267 e 268,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari[8], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari[9], in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

– vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione, del 12 febbraio 2021, che istituisce l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura e abroga le decisioni di esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE[10],

– visti l'articolo 101 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0000/2025),

1. concede il discarico alla direttrice facente funzioni dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2023 / rinvia la decisione sul discarico alla direttrice facente funzioni

---

6 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj.
7 GU L, 2024/2509, del 26.09.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.
8 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/58/oj.
9 GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1653/oj.
10 GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/173/oj.

dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2023;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni alla direttrice facente funzioni dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

4. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI per l'esercizio 2023
(2024/2019(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023[1],

– visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2023 (COM(2024)0272 – C10-0067/2024)[2],

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI relativi all'esercizio 2023[3],

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2022 (COM(2024)0267) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2023 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2024)0249) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2024) 145),

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2023, corredata delle risposte delle agenzie[4],

– vista la dichiarazione attestante[5] l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2023 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del... 2025 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2023 (00000/2025 – C10-0000/2025),

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio,

---

1 GU L 58 del 23.2.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2023/1/oj.
2 GU C, C/2024/5462, del 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5462/oj.
3 GU C, C/2024/6522, dell'8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6522/oj.
4 GU C, C/2024/5882, del 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5882/oj.
5 GU C, C/2024/6041, del 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6041/oj.

del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[6], in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[7], in particolare gli articoli 69, 266, 267 e 268,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari[8], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari[9], in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

– vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione, del 12 febbraio 2021, che istituisce l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura e abroga le decisioni di esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE[10],

– visti l'articolo 101 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0000/2025),

1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2023 / rinvia la decisione sul discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva del

---

6 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj.
7 GU L, 2024/2509, del 26.09.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.
8 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/58/oj.
9 GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1653/oj.
10 GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/173/oj.

Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2023;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

5. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2023
(2024/2019(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023[1],

– visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2023 (COM(2024)0272 – C10-0067/2024)[2],

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca relativi all'esercizio 2023[3],

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2022 (COM(2024)0267) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2023 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2024)0249) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2024)0145),

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2023, corredata delle risposte delle agenzie[4],

– vista la dichiarazione attestante[5] l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2023 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del... 2025 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2023 (00000/2025 – C10-0000/2025),

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio,

---

1 GU L 58 del 23.2.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2023/1/oj.
2 GU C, C/2024/5462, del 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5462/oj.
3 GU C, C/2024/6530, dell'8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6530/oj.
4 GU C, C/2024/5882, del 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5882/oj.
5 GU C, C/2024/6041, del 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6041/oj.

del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[6], in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[7], in particolare gli articoli 69, 266, 267 e 268,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari[8], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari[9], in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

– vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione, del 12 febbraio 2021, che istituisce l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura e abroga le decisioni di esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE[10],

– visti l'articolo 101 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0000/2025),

1. concede il discarico alla direttrice dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2023 / rinvia la decisione sul discarico alla direttrice dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo

---

6 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj.
7 GU L, 2024/2509, del 26.09.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.
8 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/58/oj.
9 GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1653/oj.
10 GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/173/oj.

della ricerca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2023;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni alla direttrice dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

6. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale per l'esercizio 2023
(2024/2019(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023[1],

– visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2023 (COM(2024)0272 – C10-0067/2024)[2],

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale relativi all'esercizio 2023[3],

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2022 (COM(2024)0267) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2023 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2024)0249) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2024) 145),

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2023, corredata delle risposte delle agenzie[4],

– vista la dichiarazione attestante[5] l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2023 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del... 2025 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2023 (00000/2025 – C10-0000/2025),

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio,

---

1 GU L 58 del 23.2.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2023/1/oj.
2 GU C, C/2024/5462, del 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5462/oj.
3 GU C, C/2024/6548, dell'8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6548/oj.
4 GU C, C/2024/5882, del 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5882/oj.
5 GU C, C/2024/6041, del 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6041/oj.

del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[6], in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[7], in particolare gli articoli 69, 266, 267 e 268,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari[8], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari[9], in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

– vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione, del 12 febbraio 2021, che istituisce l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura e abroga le decisioni di esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE[10],

– visti l'articolo 101 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0000/2025),

1. concede il discarico alla direttrice dell'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2023 / rinvia la decisione sul discarico alla direttrice dell'Agenzia esecutiva europea per la salute e il

---

6 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj.
7 GU L, 2024/2509, del 26.09.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.
8 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/58/oj.
9 GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1653/oj.
10 GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/173/oj.

digitale per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2023;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni alla direttrice dell'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

7. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca per l'esercizio 2023
(2024/2019(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023[1],

– visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2023 (COM(2024)0272 – C10-0067/2024)[2],

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca relativi all'esercizio 2023[3],

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2022 (COM(2024)0267) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2023 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2024)0249) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2024)0145),

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2023, corredata delle risposte delle agenzie[4],

– vista la dichiarazione attestante[5] l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2023 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del... 2025 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2023 (00000/2025 – C10-0000/2025),

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio,

---

1 GU L 58 del 23.2.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2023/1/oj.
2 GU C, C/2024/5462, del 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5462/oj.
3 GU C, C/2024/6530, dell'8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6530/oj.
4 GU C, C/2024/5882, del 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5882/oj.
5 GU C, C/2024/6041, del 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6041/oj.

del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.[6]966/2012, in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[7], in particolare gli articoli 69, 266, 267 e 268,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari[8], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari[9], in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

– vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione, del 12 febbraio 2021, che istituisce l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura e abroga le decisioni di esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE[10],

– visti l'articolo 101 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0000/2025),

1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2023 / rinvia la decisione sul discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca per l'esecuzione

---

6 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj.
7 GU L, 2024/2509, del 26.09.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.
8 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/58/oj.
9 GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1653/oj.
10 GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/173/oj.

del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2023;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

8. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2023
(2024/2019(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti i rendiconti finanziari e i conti di gestione del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2023 (COM(2024)0273 – C10-0081/2024)[1],

– viste le informazioni finanziarie sui Fondi europei di sviluppo (COM(2024)0273),

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2023, corredata delle risposte della Commissione[2],

– vista la dichiarazione attestante[3] l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2023 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– viste le raccomandazioni del Consiglio del... 2025 sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione delle operazioni dei Fondi europei di sviluppo per l'esercizio 2023 (00000/2025 – C10-0000/2025, 00000/2025 – C10-0000/2025, 00000/2025 – C10-0000/2025),

– vista la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2022 (COM(2024)0267),

– visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000[4] e modificato a Ouagadougou (Burkina Faso) il 22 giugno 2010[5],

– vista la decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (Decisione sull'associazione d'oltremare, compresa la Groenlandia)[6],

– visto l'articolo 33 dell'accordo interno del 20 dicembre 1995 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla

---

1 GU C, C/2024/5462, del 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5462/oj.
2 GU C, C/2024/5882, del 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5882/oj.
3 GU C, C/2024/6041, del 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6041/oj.
4 GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
5 GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.
6 GU L 355 del 7.10.2021, pag. 6.

gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE[7],

– visto l'articolo 32 dell'accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE[8],

– visto l'articolo 11 dell'accordo interno del 24 giugno 2013 e del 26 giugno 2013 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE[9],

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE[10],

– visto l'articolo 119 del regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, per il nono Fondo europeo di sviluppo[11],

– visto l'articolo 50 del regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il decimo Fondo europeo di sviluppo[12],

– visto l'articolo 44 della decisione (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l' 11o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) n. 2015/323[13],

– visti l'articolo 101, l'articolo 102, terzo trattino, e l'allegato V del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per lo sviluppo,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0000/2024),

1. concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio del nono, decimo e

---

7 GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.
8 GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.
9 GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
10 GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.
11 GU L 83 del 1.4.2003, pag. 1.
12 GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.
13 GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.

undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2023 / rinvia la decisione sul discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2023;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

9. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla chiusura dei conti del bilancio generale dell'Unione europea relativi all'esercizio 2023, sezione III – Commissione
(2024/2019(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023[1],

– visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2023 (COM(2024)0272 – C10-0067/2024)[2],

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2022 (COM(2024)0267) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,

– vista la relazione annuale per il 2023 della Commissione sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE (COM(2024)0401),

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2023 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2024)0249) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2024)0145),

– viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2023, corredata delle risposte delle istituzioni[3], e le sue relazioni speciali,

– vista la dichiarazione attestante[4] l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2023 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del... 2025 sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2023 (00000/2025 – C10-0000/2025),

– vista la raccomandazione del Consiglio del... 2025 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2023 (00000/2025 – C10-0000/2025),

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia

---

1 GU L 58 del 23.2.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2023/1/oj.
2 GU C, C/2024/5462, del 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5462/oj.
3 GU C, C/2024/5882, del 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5882/oj.
4 GU C, C/2024/6041, del 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6041/oj.

atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[5], in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[6], in particolare gli articoli 69, 266, 267 e 268,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari[7], in particolare l'articolo 14, paragrafi 2 e 3,

– visti l'articolo 101 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0000/2025),

1. approva la chiusura dei conti del bilancio generale dell'Unione europea relativi all'esercizio 2023 / rinvia la chiusura dei conti del bilancio generale dell'Unione europea relativi all'esercizio 2023;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti nonché ai parlamenti nazionali e alle istituzioni di controllo nazionali e regionali degli Stati membri, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

---

5 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/Reg/2018/1046/oj.
6 GU L, 2024/2509, del 26.09.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.
7 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/58/oj.

10. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla chiusura dei conti del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo relativi all'esercizio 2023
(2024/2019(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2023 (COM(2024)0273 – C10-0081/2024)[1],

– viste le informazioni finanziarie sui Fondi europei di sviluppo (COM(2024)0273),

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2023, corredata delle risposte della Commissione[2],

– vista la dichiarazione attestante[3] l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2023 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– viste le raccomandazioni del Consiglio del... 2025 sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione delle operazioni dei Fondi europei di sviluppo per l'esercizio 2023 (00000/2025 – C10-0000/2025, 00000/2025 – C10-0000/2025, 00000/2025 – C10-0000/2025),

– vista la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2022 (COM(2024)0267),

– visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000[4] e modificato a Ouagadougou (Burkina Faso) il 22 giugno 2010[5],

– vista la decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (Decisione sull'associazione d'oltremare, compresa la Groenlandia)[6],

– visto l'articolo 33 dell'accordo interno del 20 dicembre 1995 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla

---

1 GU C, C/2024/5462, del 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5462/oj.
2 GU C, C/2024/5882, del 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5882/oj.
3 GU C, C/2024/6041, del 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6041/oj.
4 GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
5 GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.
6 GU L 355 del 7.10.2021, pag. 6.

gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE[7],

– visto l'articolo 32 dell'accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE[8],

– visto l'articolo 11 dell'accordo interno del 24 giugno 2013 e del 26 giugno 2013 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE[9],

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE[10],

– visto l'articolo 119 del regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, per il nono Fondo europeo di sviluppo[11],

– visto l'articolo 50 del regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il decimo Fondo europeo di sviluppo[12],

– visto l'articolo 48 del regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'undicesimo Fondo europeo di sviluppo[13],

– visto l'articolo 44 della decisione (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l' 11o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) n. 2015/323[14],

– visti l'articolo 101, l'articolo 102, terzo trattino, e l'allegato V del suo regolamento,

---

7 GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.
8 GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.
9 GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
10 GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.
11 GU L 83 del 1.4.2003, pag. 1.
12 GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.
13 GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.
14 GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.

– visto il parere della commissione per lo sviluppo,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0000/2025),

1. approva la chiusura dei conti del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo relativi all'esercizio 2023 / rinvia la chiusura dei conti del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo relativi all'esercizio 2023;

2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

11. PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo
(2024/2019(DEC))

Il Parlamento europeo,

– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, sezione III – Commissione,

– viste le sue decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio delle agenzie esecutive per l'esercizio 2023,

– visti l'articolo 101 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0000/2025),

A. considerando che l'undicesimo FES è giunto alla fase finale con l'applicazione della clausola di caducità, che ha acquistato efficacia il 31 dicembre 2020; che, tuttavia, sono stati conclusi contratti specifici per le convenzioni di finanziamento esistenti fino al 31 dicembre 2023 e che l'attuazione dei progetti in corso finanziati dal FES proseguirà fino al loro completamento finale;

B. considerando che il nono, decimo e undicesimo[1] FES non erano integrati nel bilancio generale dell'UE e continuano a essere attuati in maniera distinta e a costituire l'oggetto di relazioni separate fino alla loro chiusura;

C. considerando che per il QFP 2021-2027, gli aiuti erogati nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ai paesi ACP sono integrati nello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale (NDICI-Europa globale) nell'ambito del bilancio generale dell'UE, mentre quelli erogati agli PTOM, inclusa la Groenlandia, sono stati incorporati nella decisione sull'associazione d'oltremare;

---

[1] L'undicesimo FES copre il QFP 2021-2027.

D. considerando che i FES sono gestiti quasi interamente dalla DG INTPA della Commissione e che un'esigua percentuale (7 %) della spesa FES per il 2023 è gestita dalla DG NEAR;

Priorità politiche

1. sottolinea il suo forte impegno a sostegno dei valori e dei principi fondamentali dell'Unione sanciti nel trattato sull'Unione europea (TUE) e nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); sottolinea, nel quadro della procedura di discarico, in particolare i principi di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 317 TFUE e la lotta contro le frodi e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 TFUE;

2. osserva che la Corte dei conti (la Corte) per l'esercizio 2023 ha espresso un parere positivo sull'affidabilità dei conti e sulla legittimità e regolarità delle entrate; si rammarica, al contempo, del fatto che la Corte abbia nuovamente dovuto esprimere un parere negativo sulla legittimità e regolarità della spesa di bilancio dell'Unione e un parere con riserve sulla legittimità e regolarità della spesa a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

3. si rammarica profondamente del fatto che il tasso di errore complessivo stimato dalla Corte abbia registrato una tendenza all'aumento dall'esercizio 2020 e abbia raggiunto il 5,6 % per l'esercizio 2023; osserva che vi sono differenze significative nei tassi di errore tra le rubriche che spaziano dai settori di spesa con tassi di errore inferiori alla soglia di rilevanza del 2 % fino a un tasso di errore del 9,3 % nel caso della politica di coesione; rileva inoltre che il discarico è un processo politico in cui possono essere prese in considerazione tutte le questioni relative a un determinato esercizio finanziario e che la decisione di concedere o rifiutare il discarico è adottata per l'intero bilancio; osserva nel contempo che, in caso di concessione o rifiuto del discarico per rubrica, non è chiaro se il discarico possa essere concesso per l'esecuzione del bilancio della rubrica 2 "Coesione, resilienza e valori", alla luce del tasso di errore molto elevato; incoraggia vivamente la Commissione a tenere conto delle raccomandazioni della Corte e a ridurre il tasso di errore complessivo negli anni a venire;

4. esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione e la Corte abbiano interpretazioni diverse in merito alla definizione di "tasso di errore", generando in tal modo confusione; esprime il proprio sostegno all'approccio e alla metodologia di audit della Corte e invita fortemente entrambe le istituzioni a trovare una soluzione agli approcci divergenti; esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione possa sottostimare sistematicamente il livello di errore esistente e che ciò possa causare una tutela inefficace degli interessi finanziari dell'Unione;

5. esprime preoccupazione per il fatto che l'importo cumulato degli impegni ancora da liquidare (RAL – reste à liquider) abbia raggiunto un livello record di 543 miliardi di EUR, pari al 3,2 % del PIL totale dell'UE alla fine del 2023; sottolinea che tale livello record di impegni ancora da liquidare rischia di ostacolare la futura agevole attuazione di livelli di pagamento eccezionalmente elevati e/o di comportare disimpegni significativi a scapito dell'attuazione degli obiettivi strategici dell'UE;

6. esprime inoltre preoccupazione per il fatto che il debito residuo derivante dall'assunzione di prestiti abbia raggiunto i 458,5 miliardi di EUR, pari al 2,7 % del PIL

totale dell'UE alla fine del 2023; osserva che l'aumento del debito in essere nel 2023, pari a 110,5 miliardi di EUR, ha fatto dell'Unione uno dei maggiori emittenti di debito in Europa; rileva inoltre che l'importo del debito in essere dovrebbe aumentare ulteriormente nei prossimi anni, in particolare per via dell'aumento dei prestiti legati al dispositivo per la ripresa e la resilienza e dell'assistenza finanziaria a una serie di paesi, tra cui l'Ucraina; osserva che l'aumento del debito rende il bilancio dell'Unione più vulnerabile agli aumenti dei tassi di interesse, dal momento che una parte del debito dovrà essere gestita e rimborsata dal bilancio dell'Unione;

7. sottolinea l'importanza dello Stato di diritto quale uno dei valori fondamentali dell'Unione ed evidenzia che il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto è fondamentale per garantire che gli Stati membri ne continuino a rispettare i principi; ribadisce le sue gravi preoccupazioni per la situazione dello Stato di diritto in un certo numero di Stati membri, che è di per sé profondamente preoccupante e che porta a preoccupanti perdite per il bilancio dell'Unione; invita la Commissione a garantire un'attuazione rigorosa e rapida di tutti gli elementi del meccanismo in caso di violazione da parte degli Stati membri dei principi dello Stato di diritto qualora ciò leda o rischi di ledere gli interessi finanziari dell'Unione; sottolinea nel contempo la necessità di informazioni complete e tempestive riguardo alle decisioni relative all'attuazione del meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto;

8. prende atto della natura innovativa del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), sottolineando nel contempo che eventuali nuove proposte di meccanismi di finanziamento nell'Unione, anche nella prossima proposta della Commissione sul QFP per il periodo successivo al 2027, non devono prendere a modello il dispositivo, in quanto sono stati individuati molti problemi legati alla sua attuazione, tra cui, ma non solo: la mancanza di un'adeguata consultazione degli enti regionali e locali e il loro mancato coinvolgimento nell'attuazione; la scarsa dimensione transfrontaliera e il discutibile valore aggiunto dell'UE; l'insufficiente flessibilità; i gravi problemi di trasparenza, audit e controllo del programma che impediscono ai cittadini di essere informati sui beneficiari finali delle azioni finanziate dall'UE; ribadisce i timori per l'interpretazione data dalla Commissione e dagli Stati membri della definizione di "destinatario finale" dei finanziamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che non è in linea con l'accordo dei negoziati sul piano REPowerEU, e sostiene che i ministeri, le autorità pubbliche o altre amministrazioni aggiudicatrici non possono essere elencati quali destinatari finali dei finanziamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza; esprime inoltre preoccupazione per le conclusioni della Corte relative al rischio di doppio finanziamento e di finanziamento di spese di bilancio correnti che non sono in linea con la base giuridica del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

9. osserva che l'istituzione del meccanismo NGEU implica l'avvio del rimborso dei prestiti Next Generation EU prima della fine del 2027 e il relativo completamento al più tardi entro il 2058; esprime preoccupazione per il fatto che l'aumento dei tassi di interesse negli ultimi anni abbia aumentato in modo significativo gli oneri finanziari nell'ambito di NGEU rispetto alle stime iniziali; ribadisce la necessità di rispettare pienamente le tempistiche della tabella di marcia giuridicamente vincolante verso l'introduzione di nuove risorse proprie e sottolinea che sono essenziali progressi rapidi in materia di nuove risorse proprie sia per il rimborso degli oneri finanziari di NGEU sia per la solidità finanziaria e l'attuazione del QFP attuale e futuro;

10. sottolinea la necessità di una significativa riduzione della burocrazia e semplificazione delle politiche dell'Unione e del loro finanziamento, in linea con le raccomandazioni contenute nella relazione Draghi[2], allo scopo di alleggerire gli oneri per le imprese europee e aumentare la competitività europea; sottolinea che la semplificazione avrà altresì un effetto positivo sui tassi di errore nell'attuazione delle politiche, in quanto molti errori si verificano a causa di norme eccessivamente complesse, di difficile utilizzo soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI);

11. ribadisce la necessità di trovare un equilibrio tra la ulteriore semplificazione delle regole e delle procedure e il miglioramento dei controlli sui settori in cui sono più ricorrenti le spese irregolari, sviluppare sessioni di formazione e informazioni pratiche per i richiedenti, in particolare quelli nuovi, e migliorare l'assistenza e gli orientamenti per le PMI, gli spin-off, le start-up, le agenzie amministrative e di pagamento e tutte le altre parti interessate;

12. sottolinea che ai fini della credibilità dell'Unione è indispensabile che la Commissione garantisca che nessun fondo europeo sia assegnato a persone o organizzazioni aventi legami con movimenti terroristici o altri movimenti che esprimono opinioni estremiste o incitano alla violenza e all'odio, che si oppongono direttamente ai valori fondamentali dell'Unione europea, compresi i movimenti islamisti e anti-Israele; rammenta, in tale contesto, che vi sono state segnalazioni credibili secondo cui l'UNRWA ha impiegato membri dell'organizzazione terroristica Hamas; sottolinea che la Commissione dovrebbe altresì istituire controlli intesi a garantire che detti finanziamenti non avvengano indirettamente attraverso terzi;

13. osserva che le organizzazioni non governative (ONG) costituiscono un elemento importante in una società democratica dinamica e vivace, in quanto assicurano una base solida per un'ampia copertura di tutte le opinioni pertinenti nei diversi dibattiti, e che le ONG possono ricevere sostegno dai fondi dell'Unione per esercitare tali funzioni; sottolinea, tuttavia, che tali principi generali sono utilizzati impropriamente laddove i fondi dell'Unione siano impiegati per realizzare campagne di lobbying mirate nei confronti dei deputati al Parlamento europeo o di altri attori politici allo scopo di conseguire obiettivi politici specifici; esprime profonda preoccupazione per le conclusioni dell'autorità di discarico secondo cui i finanziamenti dell'UE, in particolare a titolo del programma LIFE, hanno sostenuto le ONG impegnate in attività di lobbying nei confronti del Parlamento, del Consiglio o degli Stati membri, inducendo così a ritenere che la Commissione stia indirettamente esercitando attività di lobbying nei confronti del Parlamento in potenziale contrasto con i principi della separazione dei poteri e della leale cooperazione; ritiene che le misure messe in atto finora dalla Commissione non affrontino le cause alla base della questione e chiede alla Commissione di creare norme supplementari che distinguano tra una corretta distribuzione delle informazioni e la partecipazione a dibattiti pubblici e attività di lobbying mirate nei confronti dei deputati al Parlamento europeo e di altri politici e di interrompere i finanziamenti alle ONG che violano tali norme; chiede che la Commissione imponga a tutti i beneficiari finanziati dall'UE, comprese le ONG, di pubblicare online tutte le riunioni con i deputati al Parlamento europeo, gli assistenti dei

---

[2] "Il futuro della competitività europea", 9 settembre 2024.

deputati al Parlamento europeo o i rappresentanti di altre istituzioni, organi o organismi dell'UE ogniqualvolta tali riunioni riguardino fascicoli legislativi dell'UE in corso o i finanziamenti dell'UE che tali beneficiari ricevono o chiedono;

14. accoglie con favore l'entrata in vigore della rifusione del regolamento finanziario; accoglie con favore, in particolare, i miglioramenti relativi alla tracciabilità dei fondi dell'Unione attraverso strumenti digitali e l'interoperabilità che rafforzeranno la protezione degli interessi finanziari dell'Unione, l'estensione mirata del sistema di individuazione precoce e di esclusione alla gestione concorrente dopo il QFP 2027, il riferimento al meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto e ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE, così come l'opportunità di razionalizzare il sostegno alle piccole e medie imprese e ai singoli richiedenti attraverso l'introduzione di sovvenzioni di valore molto basso;

CAPO 1 – Quadro finanziario pluriennale (QFP)

Dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti europea e gestione finanziaria e di bilancio

Affidabilità dei conti

15. accoglie con favore le conclusioni della Corte, contenuta nella sua relazione annuale sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2023[1], secondo cui i conti consolidati dell'Unione europea per l'esercizio 2023 sono affidabili; osserva che la Corte ha formulato ogni anno un parere positivo sull'affidabilità dei conti dal 2007;

16. osserva che al 31 dicembre 2023 le passività totali ammontavano a 679,9 miliardi di EUR e le attività totali a 467,7 miliardi di EUR; osserva che la differenza di 212,2 miliardi di EUR rappresenta l'attivo netto negativo, comprendente il debito e quella parte di spese già sostenute dall'Unione fino al 31 dicembre 2023 che deve essere finanziata da future dotazioni di bilancio;

17. osserva che, alla fine del 2023, il valore stimato delle spese ammissibili sostenute dovute ai beneficiari, ma non ancora dichiarate, registrate come ratei passivi, ammontava a 155,2 miliardi di EUR (2021: 148,7 miliardi di EUR), di cui 7,4 miliardi di EUR relativi ai ratei passivi dell'RRF;

18. accoglie con favore la conclusione della Corte secondo cui le attività, le passività, le entrate e le spese, comprese quelle relative a NextGenerationEU (NGEU), la stima relativa al processo di recesso del Regno Unito e l'impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina sono presentati fedelmente nei conti annuali consolidati;

Legittimità e regolarità delle entrate dell'Unione

19. prende atto della conclusione della Corte secondo cui le entrate dell'Unione sono prive di errori rilevanti e i sistemi di gestione esaminati dalla Corte sono generalmente efficaci;

Legittimità e regolarità delle spese dell'Unione

20. si rammarica del parere negativo sulla legittimità e regolarità delle spese di bilancio dell'Unione espresso dalla Corte per il quinto anno consecutivo; ritiene che ciò sia sempre più problematico, in quanto la Commissione sembra incapace, o riluttante, a individuare la causa e affrontare le questioni sottese;

21. esprime particolare preoccupazione per la stima, da parte della Corte, del livello di errore del 5,6 % nella spesa del 2023; osserva che vi è un deterioramento accelerato rispetto ai due anni precedenti (4,2 % nel 2022 e 3,0 % nel 2021); osserva con preoccupazione che la Corte continua a rilevare problemi sostanziali legati alle spese

---

[1] GU C, C/2024/5882, del 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5882/oj.

basate sui rimborsi, dove il livello di errore stimato è del 7,9 %; rileva che si stima che l'effetto degli errori riscontrati dalla Corte sia rilevante e pervasivo;

22. osserva che l'aumento è dovuto principalmente al livello di errore stimato nell'ambito della rubrica 2 del QFP "Coesione, resilienza e valori", dove la Corte ha riscontrato che il 9,3 % della spesa viola le norme e i regolamenti dell'Unione; ricorda le questioni sottese segnalate dalla Corte e note da diversi anni;

23. sottolinea che il livello di errore stimato nella spesa dell'Unione, quale presentato nella dichiarazione di affidabilità della Corte, è una stima del denaro che non avrebbe dovuto essere versato in quanto non è stato utilizzato conformemente alle norme e ai regolamenti applicabili; ritiene che, sebbene non sia un indicatore di frode o corruzione, il livello di errore stimato rappresenti le spese per le quali sono necessarie azioni correttive, e indica pertanto uno spreco di risorse; deplora che ciò comporti un'impressione negativa agli occhi dei cittadini;

24. osserva che la stima del rischio al pagamento effettuata dalla Commissione è dell'1,9 % per il 2023 e si situa a tale livello dal 2020; osserva che la Commissione stima che la sua capacità di correggere e recuperare le spese irregolari durante l'attuazione dei programmi associati sia pari all'1,0 %, il che comporta un rischio alla chiusura dello 0,9 %;

25. prende atto della prospettiva pluriennale del rischio della Commissione alla chiusura, in quanto le rettifiche e i recuperi dopo la fine dell'esercizio non si riflettono nella stima del livello di errore della Corte; deplora, tuttavia, la confusione causata dalla presentazione del rischio al pagamento da parte della Commissione;

26. ricorda le posizioni espresse nella risoluzione sul discarico 2022 e gli scambi di opinioni nelle audizioni sul discarico per l'esercizio 2023 sulle metodologie e le stime divergenti tra la Corte e la Commissione degli errori commessi nelle spese dell'Unione ed esprime il proprio sostegno all'approccio e alla metodologia di audit della Corte; rileva un divario ancor più ampio tra le stime della Corte e della Commissione; osserva inoltre che la Commissione e la Corte stanno organizzando un seminario congiunto in merito alla questione; osserva che la Corte ha recentemente allineato la propria metodologia in materia di appalti nelle agenzie decentrate alla metodologia della Commissione; ribadisce il proprio sostegno all'approccio e alla metodologia di audit indipendenti della Corte e invita la Commissione a cooperare con quest'ultima al fine di favorire l'armonizzazione e fornire stime più comparabili del livello di errore;

27. rammenta che l'autorità di discarico necessita di una dichiarazione, formulata dalla Corte, sull'affidabilità dei conti e sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottese alla fine dell'esercizio per la sua decisione sul discarico per detto esercizio; osserva che i programmi di spesa dell'Unione sono pluriennali e che i loro sistemi di gestione e di controllo coprono un arco di molti anni, consentendo rettifiche e recuperi dopo la fine dell'esercizio;

28. osserva che la responsabilità primaria della prevenzione e dell'individuazione delle frodi spetta alla Commissione, in quanto istituzione responsabile della gestione e della governance del bilancio dell'Unione; osserva che la Corte, nell'esercizio del suo mandato, è tenuta a segnalare eventuali casi di irregolarità; osserva che la Corte trasmette all'EPPO i sospetti di reati che rientrano nelle sue competenze e all'OLAF i

sospetti di frode, corruzione o altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione individuati durante lo svolgimento dei suoi audit; osserva che, nel 2023, la Corte ha segnalato all'OLAF 20 casi di frode sospetta e, parallelamente, ha segnalato 12 di questi casi all'EPPO, dando luogo finora a quattro indagini dell'OLAF e a nove indagini dell'EPPO; elogia la Corte per aver segnalato casi di irregolarità all'OLAF e all'EPPO, dal momento che le informazioni derivanti dagli incarichi di audit solitamente presentano un elevato grado di affidabilità;

Gestione finanziaria e di bilancio

29. osserva che nel 2023 è stato utilizzato il 98,9 % degli stanziamenti di impegno disponibili (184,4 miliardi di EUR su 186,5 miliardi di EUR); osserva che gli stanziamenti disponibili sono stati superiori al massimale del QFP di 182,7 miliardi di EUR a causa dell'uso di strumenti speciali per eventi nuovi o imprevisti; osserva che è stato utilizzato il 90,0 % degli stanziamenti di pagamento (162,0 miliardi di EUR su 165,2 miliardi di EUR disponibili);

30. osserva con preoccupazione che il totale degli impegni ancora da liquidare, che rappresentano debiti futuri se non disimpegnati, ha raggiunto il massimo storico di 543 miliardi di EUR (2022: 450 miliardi di EUR) e rileva che la Commissione prevede una diminuzione dal 2025 al 2029, quando dovrebbero essere versati gli importi impegnati sia per NGEU che per il periodo di programmazione 2021-2027; osserva tuttavia che gli importi effettivi per il 2023 (543 miliardi di EUR) sono molto più elevati dell'importo previsto (490 miliardi di EUR), mettendo in discussione le stime della Commissione;

31. rammenta che il tempo disponibile per l'esecuzione dei fondi in regime di gestione concorrente nell'ambito del QFP 2021-2027 è più breve rispetto ai precedenti QFP a causa dell'n + 2 dell'ultimo anno, che, unitamente agli elevati RAL, aumenterà il rischio di disimpegni; prende atto dell'osservazione della Corte secondo cui la Commissione ha aumentato l'importo previsto dei disimpegni da 7,6 miliardi di EUR per il periodo 2023-2027 a 8,1 miliardi di EUR per il periodo 2024-2027 e a 8,8 miliardi di EUR per il periodo 2025-2027, con un aumento del 15 % in due anni; osserva che la Commissione ha sottovalutato i RAL negli ultimi due anni e che, pertanto, è probabile che sottovaluti l'importo dei disimpegni che saranno intervenuti fino al 2027; prende atto dell'introduzione del "meccanismo a cascata" a seguito della revisione intermedia del QFP 2021-2027 e dell'incentivo a utilizzare gli importi disimpegnati per coprire l'aumento dei costi degli interessi per gli importi presi in prestito dalla Commissione per NGEU;

32. osserva con preoccupazione che il debito dell'Unione è aumentato da 344,3 miliardi di EUR nel 2022 a 458,5 miliardi di EUR nel 223, di cui il 60 % è connesso a NGEU; osserva che solo per il debito emesso per NGEU, i costi per interessi associati devono essere pagati direttamente dal bilancio dell'Unione e che, a causa dell'aumento dei tassi di interesse, tali costi per l'attuale QFP (fino alla fine del 2027) sono stimati tra 17 e 27 miliardi di EUR in più rispetto ai 14,9 miliardi di EUR inizialmente previsti;

33. osserva con preoccupazione che l'esposizione totale del bilancio dell'Unione a causa delle garanzie e delle passività potenziali per i prestiti è salita a 298,0 miliardi di EUR; prende atto del fatto che la Corte ha ricevuto dalla Commissione informazioni secondo cui l'esposizione aumenterà costantemente nei prossimi anni, esercitando un'ulteriore

pressione sul margine di manovra del bilancio e riducendo ulteriormente la flessibilità del bilancio dell'Unione;

Raccomandazioni

34. sostiene con forza le raccomandazioni formulate dalla Corte nella sua relazione annuale sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2023 ("Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2023")[2] e nelle relative relazioni speciali; invita la Commissione ad attuarle senza indugio e a tenere informata l'autorità di discarico sui progressi dell'attuazione;

35. osserva con preoccupazione che la Corte, nella sua relazione speciale 07/2024[3], ha osservato che una quota significativa degli ordini di riscossione emessi tra il 2014 e il 2022 era ancora pendente al momento dell'audit; osserva inoltre che la Commissione, nelle sue risposte alle interrogazioni scritte della commissione per il controllo dei bilanci (commissione CONT) del Parlamento per il discarico 2023, indica che vi sono 1 357 ordini di riscossione scaduti per un importo totale pendente di circa 335 milioni di EUR per il periodo 2014-2023;

36. chiede alla Corte dei conti di:

i) cercare, insieme alla Commissione, modalità per allineare le proprie metodologie per il bilancio generale, come nel caso degli appalti per le agenzie decentrate, nel rispetto dei diversi ruoli;

37. invita la Commissione, in particolare, a:

i) continuare a dialogare con la Corte al fine di migliorare la comprensione, la convergenza e la comparabilità dei due approcci alle stime divergenti degli errori nella spesa dell'Unione;

ii) cercare, insieme alla Corte, modalità per allineare le proprie metodologie per quanto riguarda la valutazione degli errori in materia di appalti e la stima del livello di errore per il bilancio generale, come nel caso degli appalti per le agenzie decentrate, nel rispetto dei diversi ruoli;

iii) presentare all'autorità di discarico una strategia volta a rafforzare l'uso dei fondi per gli scopi previsti, aumentare l'assorbimento e prevenire i disimpegni al fine di massimizzare il valore aggiunto dell'UE del bilancio dell'Unione;

iv) aumentare l'affidabilità della previsione degli impegni ancora da liquidare con una stima più realistica dell'assorbimento dei fondi dell'Unione in modo da fornire all'autorità di discarico una previsione migliore dell'evoluzione dei RAL nel corso degli anni;

---

[2] GU C, C/2024/5882, del 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5882/oj.

[3] Relazione speciale della Corte dei conti europea 07/2024: "I sistemi utilizzati dalla Commissione per recuperare le spese irregolari dell'UE: è possibile recuperare di più e più velocemente".

v) presentare, nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento, una prospettiva pluriennale sull'esposizione del bilancio dell'Unione alle garanzie di bilancio;

vi) semplificare sostanzialmente le norme e le procedure e migliorare l'assistenza e gli orientamenti per le PMI, gli spin-off, le start-up, le agenzie amministrative e di pagamento e tutte le altre parti interessate, senza compromettere la qualità dei controlli;

vii) intensificare gli sforzi per migliorare la trasparenza nell'uso dei fondi, anche per quanto riguarda le informazioni sui beneficiari finali;

viii) rivalutare l'identificazione di entità come le ONG, garantendo che le ONG che si rivolgono alle istituzioni dell'Unione siano iscritte nel registro per la trasparenza; invita inoltre la Commissione a istituire un meccanismo efficace al fine di garantire che le attività delle ONG siano in linea con i valori dell'Unione e chiede piena trasparenza in merito al finanziamento di tali entità, assicurando una comprensione più approfondita del finanziamento di tutte le entità registrate, il che dovrebbe costituire la condizione preliminare per avvicinarsi a ogni istituzione, organismo o agenzia dell'Unione;

ix) garantire risorse adeguate per il segretariato del registro per la trasparenza al fine di garantire che le iscrizioni sulle attività di lobbying dei gruppi di interesse, delle lobby e delle ONG possano essere verificate con esattezza e che le attività di lobbying diventino più trasparenti;

x) richiedere alle ONG di elencare i loro sostenitori finanziari auto-dichiarando di rappresentare esclusivamente i propri interessi o gli interessi collettivi dei propri membri e chiedere a tutte le ONG di inserire i loro sostenitori finanziari nel registro per la trasparenza dell'UE, anche se in tale registro dichiarano di rappresentare solo gli interessi dei propri membri (come osservato dalla Corte nella relazione speciale 2024 sul registro per la trasparenza dell'UE, il 34 % delle ONG (1 207 ONG) iscritte nel registro per la trasparenza evita di comunicarlo);

xi) continuare a sostenere gli Stati membri per rafforzare i controlli sia in termini qualitativi che quantitativi e condividere le migliori pratiche nell'ambito della lotta alla frode;

xii) migliorare la situazione per quanto riguarda gli ordini di riscossione e lavorare all'attuazione dei meccanismi di escalation aziendale;

Entrate

38. accoglie con favore il fatto che, per il 2023, la Corte sia anche in grado di esprimere un parere positivo sulla legittimità e regolarità delle entrate; sottolinea, nel contempo, che i problemi relativi alla mancata o all'errata dichiarazione dei dazi doganali (un divario doganale) che comportano una riduzione dei dazi all'importazione riscossi costituiscono da molti anni un problema persistente e potrebbero comportare una perdita di risorse proprie tradizionali per l'Unione e per gli Stati membri;

39. osserva con profonda preoccupazione che la Corte ha esaminato l'attuazione del piano d'azione doganale della Commissione, che può portare a una riduzione significativa del divario doganale, e ha nuovamente individuato progressi insufficienti nell'attuazione di alcune azioni previste da suddetto piano; osserva che la Commissione, nell'ambito di tale piano, ha proposto una riforma doganale nel maggio 2023[4], compresa l'istituzione dell'Autorità doganale dell'UE e del centro doganale digitale dell'UE;

40. osserva con preoccupazione che la Corte ha rilevato che la Commissione non ha addebitato interessi di mora per sei casi relativi a rettifiche tardive dei dati RNL da parte degli Stati membri, per i quali la Commissione ha espresso riserve; concorda con la Corte sul fatto che la Commissione, in linea di principio, dovrebbe addebitare interessi di mora in siffatti casi, al fine di incentivare gli Stati membri a dissipare le riserve entro i termini stabiliti;

41. osserva con soddisfazione che la nuova risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati prodotti dagli Stati membri nel 2023 ammontava a 7,2 miliardi di EUR, pari al 4,0 % delle entrate totali dell'UE; osserva inoltre che la Corte ha individuato[5] alcuni problemi relativi all'affidabilità e alla comparabilità dei dati; sottolinea che si tratta di un esempio eccellente di nuova risorsa propria, in quanto crea incentivi positivi affinché gli Stati membri riducano il volume degli imballaggi di plastica non riciclati, generando nel contempo un nuovo flusso di entrate per l'Unione;

42. sottolinea che le proposte della Commissione relative alle nuove risorse proprie a partire dal 2021, che comprendono tre elementi, il primo basato sui proventi dello scambio di quote di emissione (ETS), il secondo basato sulle risorse generate dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell'UE e il terzo basato sulla quota degli utili residui delle multinazionali che saranno riassegnati agli Stati membri dell'UE nel quadro dell'accordo OCSE/G20 nell'ambito di una nuova allocazione dei diritti di imposizione ("primo pilastro") sono candidati ideali per tali nuove risorse; sottolinea, al contempo, che potrebbero essere prese in considerazione anche altre fonti, se più facili da approvare per gli Stati membri;

43. invita la Commissione, in particolare, a:

    i) aumentare l'attenzione e la pressione sull'attuazione del piano d'azione doganale e non da ultimo sulla proposta di una riforma doganale significativa del maggio 2023, compresa l'istituzione dell'Autorità doganale dell'UE e del centro doganale digitale dell'UE;

    ii) creare incentivi affinché gli Stati membri affrontino le riserve relative alle rettifiche dei dati RNL effettuate dagli Stati membri entro i termini stabiliti applicando interessi di mora;

---

4 COM(2023)0258.

5 Relazione speciale della Corte dei conti europea 16/2024: Entrate dell'UE basate sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati – Un esordio difficile ostacolato da dati che non sono sufficientemente comparabili o affidabili.

iii) proseguire i lavori per l'introduzione di nuove risorse proprie supplementari;

Mercato unico, innovazione e agenda digitale

44. osserva che il bilancio per i programmi della rubrica 1 del QFP "Mercato unico, innovazione e agenda digitale" ammontava a 25,3 miliardi di EUR (13,2 % del bilancio dell'Unione), ripartiti come segue: 15,3 miliardi di EUR (60,5 %) per la ricerca, 4,1 miliardi di EUR (16,1 %) per i trasporti, l'energia e l'agenda digitale, 2,3 miliardi di EUR (9,1 %) per il programma InvestEU, 2,2 miliardi di EUR (8,7 %) per lo spazio e 1,4 miliardi di EUR (5,6 %) per altri settori;

45. osserva che la Corte ha esaminato 127 operazioni riguardanti l'intera gamma di spese nell'ambito di suddetta rubrica del QFP, in particolare il programma Orizzonte 2020 (90 operazioni), Orizzonte Europa (7 operazioni), il meccanismo per collegare l'Europa (MCE), i programmi spaziali e gli strumenti finanziari, e che ha inoltre riesaminato il sistema di controllo ex ante dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente (CINEA) per le sovvenzioni a titolo dell'MCE nei settori dei trasporti e dell'energia e le informazioni sulla regolarità fornite nelle relazioni annuali di attività della direzione generale della Ricerca e dell'innovazione (DG RTD) e dell'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale (HaDEA);

46. osserva che, secondo le stime della Corte, il livello di errore nella spesa per il settore "Mercato unico, innovazione e agenda digitale" nel 2023 era pari al 3,3 %; prende atto dell'osservazione della Corte secondo cui le spese per la ricerca e l'innovazione sono le più interessate da errori, in particolare nel settore delle spese per il personale; osserva inoltre che la Commissione stima il rischio al pagamento all'1,4 % per questa rubrica, che corrisponde alla metà inferiore dell'intervallo stimato dalla Corte; esprime preoccupazione per la conclusione della Corte secondo cui il rischio al pagamento della Commissione per questa rubrica è sottostimato;

47. osserva con preoccupazione che 39 delle 127 operazioni esaminate dalla Corte (31 %) contenevano errori; esprime profonda preoccupazione per il fatto che, per sette casi di errori quantificabili commessi dai beneficiari, la Commissione (o i revisori incaricati dai beneficiari) disponevano di informazioni sufficienti per prevenire o individuare e correggere l'errore prima di accettare la spesa e, pertanto, se la Commissione avesse utilizzato correttamente tutte le informazioni a sua disposizione, il livello di errore stimato per questo capitolo sarebbe stato inferiore di 1.4 punti percentuali; sottolinea che quanto detto evidenzia carenze nei controlli della Commissione;

Ricerca e innovazione

48. sottolinea l'importanza dei programmi di finanziamento della ricerca e innovazione (R&I) dell'Unione ai fini dello sviluppo scientifico, sociale, economico e tecnologico dell'Unione, della riduzione delle disuguaglianze, della realizzazione delle transizioni verde e digitale e della riduzione della dipendenza energetica dell'Unione dalla Russia; ricorda che Orizzonte Europa è il più importante programma di ricerca e innovazione in Europa, con un bilancio totale di 95,5 miliardi di EUR per il periodo 2021-2027, di cui 5,4 miliardi di EUR provenienti dallo strumento NGEU; osserva che il Fondo di ricerca e sviluppo ha assegnato circa 48 miliardi di EUR in investimenti alla R&I;

49. osserva che il suo predecessore, Orizzonte 2020, con un bilancio di 75,6 miliardi di

EUR, ha finanziato più di 35 000 progetti tra il 2014 e il 2020 e che i suoi inviti hanno attratto oltre un milione di domande individuali provenienti da 177 paesi; osserva inoltre che, nella sua audizione per il discarico 2023, la commissaria Ivanova ha sottolineato il valore aggiunto a livello di UE dei programmi di finanziamento dell'Unione per la R&I, spiegando che la valutazione finale di Orizzonte 2020 stima che, per ogni euro di costi legati al programma, entro il 2040 saranno generati benefici per la società per un valore di cinque euro; si rammarica profondamente del fatto che il 74 % delle proposte valutate di elevata qualità da esperti indipendenti non abbia potuto essere finanziato a causa di vincoli di bilancio; osserva che sarebbero stati necessari ulteriori 159 miliardi di EUR per finanziare tutte le proposte di elevata qualità; sottolinea l'importanza di garantire finanziamenti sufficienti per la ricerca e l'innovazione dell'UE, non da ultimo per aumentare la competitività e la prosperità dell'Unione, in linea con l'agenda strategica dell'UE per il periodo 2024-2029;

50. prende atto dell'adozione tardiva delle basi giuridiche di Orizzonte Europa nel 2021 e accoglie con favore il fatto che la Commissione sia riuscita a raggiungere quasi il 100 % di esecuzione del bilancio nel 2023; osserva che il numero di convenzioni di sovvenzione firmate alla fine del 2023 era di 10 674 e che sono stati firmati altri due accordi quadro;

51. osserva con preoccupazione che la Corte ha riscontrato errori relativi a spese non ammissibili in 30 delle 97 operazioni di ricerca e innovazione incluse nel suo campione e che tali errori rappresentano il 71 % del livello di errore stimato dalla Corte per questa rubrica nel 2023; ribadisce la propria preoccupazione per il fatto che, dopo nove anni di attuazione del programma Orizzonte 2020, il calcolo delle spese per il personale rimane una delle principali fonti di errore, dal momento che 22 delle 30 operazioni relative alla ricerca con errori quantificabili nel campione della Corte (circa il 73 %) sono inficiate da un'applicazione non corretta della metodologia di calcolo delle spese per il personale; riconosce i continui sforzi della Commissione e della Corte per porre rimedio a tale situazione; accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia accettato le raccomandazioni della Corte volte a migliorare il rispetto, da parte dei beneficiari, delle norme in materia di tariffe giornaliere e a garantire chiarezza in merito a tali norme nei documenti di Orizzonte Europa;

52. sottolinea l'importanza di semplificare le norme e le procedure che disciplinano il finanziamento dell'UE a favore della R&I; osserva che nel 2023 la Commissione ha continuato a introdurre opzioni semplificate in materia di costi, quali somme forfettarie e costi unitari nell'ambito di Orizzonte Europa; prende inoltre atto delle osservazioni formulate dal direttore generale per la Ricerca e l'innovazione nello scambio di opinioni con la commissione CONT, secondo cui la Commissione intende aumentare l'erogazione dei fondi di Orizzonte Europa attraverso somme forfettarie al 50 % entro il 2027; accoglie con favore il fatto che la Commissione, tenendo conto delle raccomandazioni formulate dalla Corte nelle sue relazioni annuali per il 2022, specificherà ulteriormente i requisiti che definiscono la corretta attuazione delle somme forfettarie, compresi gli elementi di ciascun pacchetto di lavoro che attiva il pagamento, e fornirà inoltre orientamenti dettagliati ai soggetti coinvolti nella valutazione dell'attuazione dei progetti; osserva inoltre che, come descritto nella valutazione della Commissione sui finanziamenti forfettari nell'ambito di Orizzonte 2020 e di Orizzonte Europa 2018-2024, i beneficiari accoglierebbero con favore una maggiore chiarezza sulle modalità di audit delle somme forfettarie; esprime preoccupazione per il fatto che

la strategia di audit ex post per Orizzonte Europa non sia ancora stata elaborata;

53. sottolinea il ruolo cruciale del settore privato nell'affrontare il divario di innovazione nell'Unione e nel migliorare la competitività e la prosperità dell'Unione; ritiene, in particolare, che sia imperativo continuare a promuovere e facilitare il più possibile la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) ai programmi di finanziamento dell'Unione per la R&I; prende atto della conclusione della Corte secondo cui le PMI e i nuovi arrivati sono più inclini a commettere errori rispetto ad altri beneficiari, in quanto non dispongono dell'esperienza e delle risorse necessarie per gestire i fondi; accoglie con favore gli sforzi compiuti dalla Commissione per sostenere specificamente le PMI, ad esempio attraverso campagne di informazione, contatti con il sistema dei punti di contatto nazionali e il servizio di assistenza dedicato del servizio informazioni sulla ricerca; ritiene che la semplificazione delle norme e delle procedure possa costituire un elemento importante per aumentare la partecipazione delle PMI;

Energia, trasporti e digitale

54. sottolinea l'importanza degli investimenti dell'UE nel contesto dello sviluppo di reti transeuropee ad alte prestazioni, sostenibili ed efficacemente interconnesse nei settori dei trasporti, dell'energia e dei servizi digitali e osserva che il meccanismo per collegare l'Europa (MCE), con una spesa di 4,1 miliardi di EUR nel 2023, è uno strumento fondamentale dell'UE per il conseguimento di tali obiettivi;

55. osserva con preoccupazione che la Corte ha riscontrato due errori nei progetti realizzati nel quadro dell'MCE nel suo campione del 2023 e che uno di essi riguarda una grave violazione delle norme dell'UE in materia di appalti pubblici e ha portato all'aggiudicazione del contratto a un consorzio che non soddisfaceva i criteri di selezione e che tale errore ha contribuito al 28 % al tasso di errore stimato per la rubrica 1;

56. esprime profonda preoccupazione per le constatazioni della Corte in relazione al sistema di controllo ex ante dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente (CINEA) in merito alle sovvenzioni a titolo dell'MCE nei settori dei trasporti e dell'energia, in particolare per la conclusione della Corte secondo cui, sebbene le strategie per l'MCE1 (2014-2020) e l'MCE2 (2021-2027) si basino su una solida analisi dei rischi e delle irregolarità passate, gli orientamenti per i controlli ex ante sugli appalti non sono stati sufficientemente dettagliati; sostiene pienamente la raccomandazione della Corte secondo cui la Commissione dovrebbe sviluppare ulteriormente tali orientamenti;

Raccomandazioni

57. chiede alla Commissione di:

i) garantire la messa a disposizione di risorse adeguate per sostenere proposte di progetti di ricerca e innovazione di alta qualità con un valore aggiunto dell'UE a breve termine mediante il progetto di bilancio 2026 e a medio termine attraverso la proposta della Commissione per il prossimo quadro finanziario pluriennale;

ii) continuare a semplificare le norme e le procedure in linea con il nuovo regolamento finanziario e a sostenere le sessioni di formazione e la fornitura di

informazioni pratiche per i richiedenti negli Stati membri, in particolare per le PMI, le spin-off, le start-up, le ONG regionali o i gruppi di azione locali;

iii) continuare ad applicare norme e procedure semplificate, misure di digitalizzazione e opzioni semplificate in materia di costi, affrontando nel contempo, in particolare, il rischio di irregolarità e frodi e i costi dei controlli, e finalizzando quanto prima la strategia di audit ex post per Orizzonte Europa;

iv) specificare ulteriormente i requisiti per definire la corretta attuazione delle sovvenzioni forfettarie, tenendo conto delle pertinenti raccomandazioni della Corte contenute nella sua relazione annuale sull'esercizio 2022, e verificare l'effettiva attuazione dei progetti che utilizzano somme forfettarie;

v) effettuare un'analisi approfondita degli errori riscontrati in materia di appalti e sviluppare ulteriormente gli orientamenti che descrivono la portata delle verifiche da svolgere per i controlli ex ante sugli appalti per i progetti realizzati nel quadro dell'MCE, come raccomandato dalla Corte;

Coesione, resilienza e valori

58. osserva che il bilancio per i programmi della rubrica 2 del QFP "Coesione, resilienza e valori" ammontava a 73,3 miliardi di EUR (38,4 % del bilancio dell'Unione), ripartiti come segue: 47,8 % per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e altre operazioni regionali, 18,9 % per il Fondo sociale europeo (FSE), 9,8 % per il Fondo di coesione (FC), 3,8 % per Erasmus +, 2,1 % per l'MCE – Trasporti e 3,8 % per altri settori;

59. osserva che la Corte ha esaminato un campione di 238 operazioni che coprono l'intera gamma di spese nell'ambito della rubrica 2 del QFP; osserva con preoccupazione che il livello complessivo di errore stimato dalla Corte per le spese nell'ambito di suddetta rubrica nel 2023 è aumentato al 9,3 %, un livello significativamente al di sopra della soglia di rilevanza; richiama l'attenzione sul marcato aumento del livello complessivo di errore stimato dalla Corte nel 2023 rispetto agli esercizi precedenti (6,4 % nel 2022, 3,6 % nel 2021);

60. esprime preoccupazione per l'osservazione della Corte secondo cui le significative risorse aggiuntive messe a disposizione nell'ambito dell'assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa (REACT-EU), l'imminente termine del periodo di ammissibilità per i programmi 2014-2020 (31 dicembre 2023) e la parallela attuazione del programma NGEU hanno esercitato un'ulteriore pressione sulle amministrazioni degli Stati membri, aumentando il rischio di errori; esprime particolare preoccupazione per la pratica di ridurre il cofinanziamento degli Stati membri, come nel caso di REACT-EU, dell'Iniziativa di investimento contro il coronavirus (CRII) e della CRII +, che riduce la titolarità e i relativi incentivi per un'adeguata supervisione della spesa; prende atto dalle risposte della Commissione del fatto che talune autorità potrebbero aver effettuato controlli e verifiche meno efficaci a causa del pesante sovraccarico e della crescente pressione dell'attuazione parallela dei programmi 2014-2020 e dei finanziamenti aggiuntivi nell'ambito di Next Generation EU;

61. prende atto dell'analisi della Corte delle operazioni con finanziamenti aggiuntivi tramite REACT-EU, della flessibilità tramite CRII + e dell'azione di coesione a favore dei

rifugiati (CARE) e del loro contributo ai livelli di errore stimati; prende atto, in particolare, della conclusione secondo cui gli errori riscontrati nel 100 % delle priorità finanziate dall'UE hanno contribuito per il 5,0 % al livello complessivo di errore stimato del 9,3 %; esprime preoccupazione per il fatto che l'aumento delle flessibilità, senza ridurre i requisiti o aumentare al tempo stesso le verifiche e i controlli preventivi, abbia contribuito all'elevato tasso di errore;

62. prende atto dell'analisi 03 della Corte "Una panoramica del regime di affidabilità e dei fattori fondamentali che hanno contribuito agli errori nella spesa per la coesione nel periodo 2014-2020", che fornisce una panoramica pluriennale che copre sei anni di risultati di audit, compresa una valutazione delle questioni di gestione e controllo, al fine di rafforzare il modello di affidabilità; esprime preoccupazione per la conclusione della Corte secondo cui il quadro di affidabilità per la politica di coesione non è stato efficace nel portare il livello complessivo di errore al di sotto della soglia di rilevanza del 2 %;

63. prende atto dell'osservazione della Corte nella sua analisi sull'affidabilità del lavoro degli attori chiave nel sistema di controllo della politica di coesione; esprime preoccupazione per le conclusioni della Corte secondo cui, per un periodo di sei anni, le autorità di gestione, la prima linea di difesa per l'individuazione e la prevenzione degli errori, non sono state sufficientemente efficaci nel mitigare l'elevato rischio intrinseco di errore nella politica di coesione; ritiene ancora più preoccupante che la Corte abbia riscontrato che la seconda linea di difesa, ossia le autorità di audit degli Stati membri, non sia in grado di determinare il tasso di errore corretto per i pacchetti di spesa sottoposti ad audit e di fornire garanzie, dal momento che la Corte ha rilevato ulteriori errori in almeno il 39 % di tali pacchetti; osserva che tali errori sono stati rilevati e segnalati dalla Corte ogni anno da oltre sei anni e che si tratta pertanto di un problema sistemico;

64. prende atto della classificazione degli errori riscontrata dalla Corte nella spesa per la coesione, con spese non ammissibili pari al 29 %, costi non ammissibili pari al 26 % e gravi inadempienze nelle procedure di appalto pubblico che rappresentano il 21 % degli errori e la maggior parte degli errori è rappresentata dalle spese relative al FESR e all'FC (80 %); osserva che le spese a titolo dell'FSE +, dell'IOG e del FEAD sono proporzionalmente meno inficiate da errori, in quanto insieme rappresentano il 16 % degli errori, mentre insieme rappresentano circa il 20 % del bilancio di tale rubrica;

65. prende atto dello studio commissionato dalla commissione per il controllo dei bilanci sugli insegnamenti tratti dall'attuazione degli strumenti di risposta alle crisi, che dimostra che l'assorbimento delle risorse di coesione non impegnate è stato sostenuto dalle flessibilità introdotte nell'ambito delle iniziative CRII e CRII +; esprime preoccupazione per il fatto che i ricercatori hanno riscontrato che la qualità dei progetti accelerati potrebbe non aver conseguito lo stesso livello degli investimenti prima della pandemia; esprime inoltre preoccupazione per l'osservazione dei ricercatori secondo cui il rischio di progetti di bassa qualità è interamente a carico del bilancio dell'Unione, a causa del 100 % dei finanziamenti dell'UE per CRII, CRII + e REACT-EU; ritiene che il 100 % dei finanziamenti dell'UE possa contribuire all'assorbimento, ma che l'assorbimento non sia un obiettivo in sé;

66. prende atto delle discussioni pubbliche sul quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2027, indicanti una possibile transizione verso un modello basato sui risultati, che associ investimenti e riforme, e il desiderio di semplificare le norme e le procedure; avverte che qualsiasi decisione sulla futura elaborazione dei programmi di spesa non deve andare a scapito della sorveglianza e del controllo della spesa dell'Unione in termini di trasparenza e informazione a livello dell'Unione in merito al mancato rispetto delle norme e dei regolamenti; ritiene che gli errori individuati dalla Corte e il modo in cui la Commissione li gestisce costituiscano altresì un'indicazione di un sistema di gestione e di controllo correttamente funzionante e osserva che entrambe le istituzioni hanno dichiarato il loro impegno a migliorare il sistema e a ridurre il tasso di errore;

67. prende atto, come negli anni precedenti, dell'osservazione della Corte secondo cui gli esami documentali della Commissione volti a esaminare e valutare il lavoro delle autorità di audit sono intesi a verificare solamente la coerenza delle informazioni sulla regolarità e sono pertanto troppo limitati per confermare il tasso di errore residuo comunicato dalle autorità nazionali nei loro pacchetti di affidabilità; prende atto della risposta della Commissione secondo cui essa integra la sua analisi documentale con attività di audit in loco riguardanti i programmi e i pacchetti di affidabilità, cosa che le consente di stabilire una stima ragionevole ed equa dei tassi di errore per ciascun programma; ritiene che l'osservazione della Corte verta sulla portata degli esami documentali e sul fatto che essi sono esclusivamente finalizzati alla coerenza e, pertanto, troppo limitati per fornire alla Commissione informazioni sufficientemente affidabili;

68. esprime preoccupazione per le persistenti carenze osservate dalla Corte nel lavoro delle autorità nazionali di audit, visibili nelle carenze individuate nei pacchetti di affidabilità, con un tasso di errore residuo superiore alla soglia di rilevanza per oltre il 60 % del valore dei pacchetti di affidabilità sottoposti ad audit nel 2023; sottolinea con preoccupazione che le autorità di gestione sistematicamente non riescono a prevenire o individuare efficacemente le irregolarità nelle spese dichiarate dai beneficiari e che ciò riduce la misura in cui la Commissione può fare affidamento sul loro lavoro;

69. ritiene che, affinché l'approccio di audit unico funzioni bene e al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e le autorità di gestione, il rispetto delle norme di audit a tutti i livelli di controllo e di audit sia di fondamentale importanza; esprime pertanto preoccupazione per la constatazione della Corte, contenuta nella sua relazione annuale, secondo cui le autorità di programma e i beneficiari non hanno presentato documenti giustificativi essenziali sul rispetto delle condizioni di ammissibilità, nonché per la constatazione della Corte presentata nel suo esame, secondo cui l'insufficiente documentazione del lavoro di audit da parte delle autorità di audit limita l'affidabilità che può essere attribuita a suddetto lavoro delle autorità nazionali di audit;

70. rammenta che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] (CPR) per il periodo di programmazione 2021-2027, gli Stati

---

[6] Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca

membri devono rispettare le condizioni abilitanti orizzontali e tematiche, che devono rimanere soddisfatte e rispettate durante l'intero periodo di attuazione dei fondi; ricorda che quando le condizioni di abilitazione non sono soddisfatte al momento della presentazione di una domanda di pagamento alla Commissione per l'obiettivo specifico in questione, le relative spese non saranno rimborsate dal bilancio dell'Unione finché la Commissione non avrà accertato che la condizione di abilitazione è stata soddisfatta; ricorda il forte rammarico che l'autorità di discarico ha espresso con la decisione della Commissione del 13 dicembre 2023[7], considerando che l'Ungheria ha soddisfatto la condizione abilitante orizzontale relativa all'indipendenza della magistratura che ha consentito alle autorità ungheresi di presentare richieste di rimborso fino a 10,2 miliardi di EUR; ribadisce la propria preoccupazione per la mancanza di meccanismi di controllo adeguati o per le procedure di appalto pubblico inaffidabili a garantire una sana gestione finanziaria e la protezione del bilancio dell'Unione;

71. ricorda che il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio[8] ("regolamento sulla condizionalità") istituisce un meccanismo e misure per proteggere il bilancio dell'Unione da violazioni dello Stato di diritto laddove altre procedure previste dalla legislazione dell'Unione non garantirebbero una più efficace protezione del bilancio; ricorda che tale meccanismo è stato attivato il 15 dicembre 2022 nel caso dell'Ungheria per preoccupazioni relative al suo sistema di appalti pubblici, con una conseguente sospensione temporanea del 55 % degli impegni di bilancio per tre programmi della politica di coesione; rammenta che lo stesso regolamento, in linea con l'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio[9] ("regolamento QFP"), stabilisce che gli impegni sospesi del 2022 (anno n) non possono essere reiscritti nel bilancio dopo il 2024 (anno n + 2) e che pertanto il 55 % degli impegni del 2022, pari a circa 1 miliardo di EUR, è stato disimpegnato nel dicembre 2024; osserva che non sono in corso altre procedure a norma del regolamento sulla condizionalità;

72. ribadisce la necessità di trattare come un unico pacchetto integrale tutte le misure necessarie per l'erogazione dei finanziamenti dell'Unione a norma del regolamento sulla condizionalità, del regolamento CPR e del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] ("regolamento RRF"); sottolinea l'importanza della tutela degli interessi finanziari dell'Unione anche per l'erogazione dei prefinanziamenti;

---

e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj).

7 Decisione della Commissione del 13 dicembre 2023 relativa al riesame, su iniziativa della Commissione, del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 a seguito della decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, relativa all'Ungheria (C (2023) 8999).

8 Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj).

9 Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj).

10 Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce

73. esprime inoltre preoccupazione per il nuovo "riconfezionamento" degli investimenti che sarebbero stati ammissibili al finanziamento nell'ambito della coesione a favore dei piani nazionali di ripresa e resilienza, ponendo dubbi circa il reale valore aggiunto del dispositivo per la ripresa e la resilienza; richiama inoltre l'attenzione sui crescenti rischi di duplicazione dei finanziamenti derivanti da tali situazioni;

74. esprime la propria preoccupazione per gli evidenti ritardi nell'attuazione della politica di coesione negli Stati membri e per la mancanza di capacità delle amministrazioni nazionali di gestire in parallelo diversi programmi di spesa (ad esempio, i programmi di coesione e i programmi dell'RRF) che coprono obiettivi complementari o addirittura simili; invita la Commissione a garantire che sia fornita un'assistenza tecnica sufficiente agli Stati membri che incontrano difficoltà al fine di far fronte ai ritardi esistenti nell'attuazione dei programmi di coesione;

Raccomandazioni

75. invita la Commissione a:

i) riconsiderare la prassi del 100 % di finanziamenti dell'UE negli strumenti dell'Unione di risposta alle crisi, laddove l'aumento dei prefinanziamenti potrebbe fornire una più rapida disponibilità di fondi, mantenendo nel contempo una responsabilità finanziaria condivisa in materia di controllo di bilancio nell'esecuzione dei fondi grazie al coinvolgimento finanziario sia a livello nazionale che dell'Unione;

ii) garantire la selezione di progetti qualitativamente validi con i fondi della politica di coesione favorendo gli investimenti a lungo termine e giustificando debitamente il 100 % dei finanziamenti dell'UE, limitandone al contempo l'applicazione;

iii) affrontare la questione sistemica della mancata individuazione degli errori a livello di Stato membro nella spesa per la politica di coesione con un piano d'azione finalizzato alla segnalazione di un tasso di errore accurato nei pacchetti di affidabilità e all'individuazione degli errori nelle prime linee di difesa, rendendo disponibili maggiori risorse e/o orientando meglio quelle esistenti e aumentando la capacità di individuazione a livello di Stato membro e Commissione;

iv) calcolare e riferire all'autorità di discarico il costo del controllo per tutte le spese gestite dalle autorità nazionali relative ai fondi della politica di coesione e a NGEU, e confrontare tali cifre con il costo del controllo laddove le stesse autorità gestivano solo i fondi della politica di coesione;

v) affrontare la questione ricorrente della documentazione insufficiente a livello di beneficiari, autorità di programma e autorità di audit, non solo attraverso controlli, attività di sensibilizzazione e informazioni sui requisiti, ma anche

---

il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj).

attraverso una maggiore digitalizzazione e, ove possibile, incentivi finanziari per sanzionare il mancato rispetto dei requisiti di sana gestione finanziaria;

vi) valutare la possibilità di ampliare la portata della revisione documentale dei pacchetti di affidabilità per esaminare un maggior numero di criteri di qualità, oltre alla coerenza, al fine di effettuare una stima affidabile del tasso di errore residuo per il pacchetto di affidabilità in esame, nonché del rischio al pagamento nel suo complesso;

vii) intensificare il monitoraggio delle condizioni abilitanti orizzontali e tematiche in tutti gli Stati membri al fine di individuare potenziali minacce per la protezione del bilancio dell'Unione;

viii) allineare maggiormente la relazione sullo Stato di diritto al regolamento sulla condizionalità e riferire in modo più dettagliato sulle violazioni dei principi dello Stato di diritto che possono essere utilizzate come contributo per attivare il regolamento sulla condizionalità;

ix) fornire agli Stati membri maggiore assistenza tecnica per far fronte ai ritardi nell'attuazione dei programmi nazionali;

x) monitorare attentamente e attenuare il rischio di duplicazione dei finanziamenti tra i programmi di coesione e i finanziamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza e affrontare senza indugio qualsiasi evento di questo tipo;

xi) migliorare ulteriormente la semplificazione nell'attuazione dei programmi di coesione e collaborare strettamente con gli Stati membri per individuare le migliori pratiche relative alla digitalizzazione delle pratiche e delle procedure;

xii) adottare tutte le misure necessarie per ridurre il tasso di errore in stretta collaborazione con la Corte dei conti;

Risorse naturali

76. osserva che il bilancio per i programmi della rubrica 3 del QFP "Risorse naturali" ammontava a 59,5 miliardi di EUR (31,1 % del bilancio dell'Unione), ripartiti come segue: 65,0 % per i pagamenti diretti nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), 27,6 % per il Fondo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), 4,2 % per le spese legate al mercato nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), 1,9 % per il settore marittimo e della pesca, 0,9 % per l'ambiente e il clima (LIFE) e 0,4 % per altri settori;

77. osserva che la Corte ha esaminato un campione di 218 operazioni che coprono l'intera gamma di spese nell'ambito della suddetta rubrica del QFP; osserva che la Corte ha esaminato anche le informazioni sulla regolarità fornite nelle relazioni annuali di attività della direzione generale per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale (DG AGRI) e della direzione generale per l'Azione per il clima (DG CLIMA), nonché sistemi selezionati in 20 Stati membri e nel Regno Unito; osserva che la Corte stima il livello di errore per il settore "Risorse naturali" al 2,2 % (2,2 % nel 2022) e che la maggior parte degli errori riscontrati riguardava operazioni di sviluppo rurale;

78. osserva che la Corte ha riscontrato 16 errori quantificabili nello sviluppo rurale, di cui 15 nei pagamenti diretti, tre nelle spese relative alle misure di mercato e tre nelle spese diverse dalla PAC; è rassicurato dalla valutazione della Commissione secondo cui per la maggior parte si tratta di errori materiali e dalle azioni intraprese dalla Commissione per prevenire errori in futuro;

79. prende atto della classificazione degli errori da parte della Corte, con domande non ammissibili che rappresentano il 35 % degli errori ed errori amministrativi e informazioni inesatte su superfici o animali che rappresentano rispettivamente il 21 % e il 20 %; osserva con preoccupazione, come negli anni precedenti, che la Corte ha riscontrato in diversi casi che le autorità degli Stati membri e la Commissione disponevano di informazioni sufficienti per prevenire o individuare e correggere l'errore prima di accettare la spesa e che, se le autorità degli Stati membri e la Commissione avessero utilizzato in maniera adeguata tutte le informazioni di cui disponevano, il livello di errore stimato per questo capo sarebbe stato inferiore di 1,0 punti percentuali;

80. osserva che il 2023 è stato il primo anno del nuovo modello di attuazione della PAC 2023-2027, che integra elementi relativi alle prestazioni, concordati con gli Stati membri nei piani strategici, quale base per i pagamenti; osserva che l'avvio del nuovo modello di attuazione nel 2023 è stato modesto con 63,65 milioni di EUR dichiarati sulla base delle realizzazioni generate e pertanto soggetti a una "verifica dell'efficacia dell'attuazione" da parte della DG AGRI su 215,52 milioni di EUR dichiarati nell'ambito dei piani strategici della PAC nel quadro degli interventi settoriali e dello sviluppo rurale; osserva che nel 2024 i pagamenti nell'ambito del nuovo modello di attuazione saranno aumentati in modo sostanziale; prende atto delle osservazioni della Corte in merito al trattamento dei dati sulle prestazioni nell'ambito delle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione, in cui gli Stati membri stanno istituendo sistemi e procedure e talvolta aggregano manualmente i dati, con i rischi associati per l'affidabilità degli stessi;

81. rammenta le proteste degli agricoltori in tutta Europa verso la fine del 2023 e l'inizio del 2024 e la risposta della Commissione volta alla semplificazione, in particolare per i piccoli agricoltori, e all'aumento dei poteri discrezionali per gli Stati membri; elogia la Commissione per il suo approccio mirato, in particolare a proposito della distinzione tra le dimensioni delle aziende agricole in termini di terreni agricoli e numero di aziende agricole; avverte che la discrezionalità concessa agli Stati membri dovrebbe essere accompagnata altresì da una supervisione approfondita da parte della Commissione;

82. ricorda che sia la Commissione che gli Stati membri sono responsabili della lotta alle frodi nella spesa della PAC; accoglie con favore, a tale proposito, il lavoro svolto in termini di valutazioni del rischio antifrode e l'aggiornamento della sua strategia antifrode da parte della DG AGRI;

83. prende atto della relazione speciale 07/2024 della Corte sui sistemi della Commissione per recuperare le spese irregolari e della risposta della Commissione; prende atto dell'osservazione della Corte secondo cui i recuperi relativi alle spese agricole sono stati relativamente efficaci, in parte attribuiti alla cosiddetta regola 50/50 che ha incentivato gli Stati membri a recuperare i fondi; osserva che tale norma non è stata mantenuta nella PAC 2023-2027 e che la Corte ha avvertito che ciò potrebbe comportare un deterioramento del tasso di recupero delle spese agricole;

84. prende atto della relazione speciale 20/2024 della Corte sui piani della politica agricola comune e della risposta della Commissione; prende atto della conclusione della Corte secondo cui i piani per il periodo 2023-2027 sono più verdi rispetto al precedente periodo della PAC; esprime tuttavia preoccupazione per la mancanza di elementi chiave per valutare la performance ecologica; ritiene che i piani debbano tenere conto di situazioni specifiche in determinati Stati membri e che, pertanto, un certo livello di divergenza sia persino auspicabile; è tuttavia preoccupato per il fatto che le divergenze nelle ambizioni possano significare che non vi sia parità di condizioni per gli agricoltori tra gli Stati membri; esprime inoltre delusione per la constatazione della Corte secondo cui, nonostante la semplificazione del nuovo quadro di monitoraggio, gli obiettivi della PAC non sono sufficientemente chiari e gli indicatori si concentrano sulle realizzazioni piuttosto che sui risultati, e che mancano indicatori di risultato importanti; ritiene che si tratti di un problema comune considerati gli sforzi in corso per introdurre strumenti basati sui risultati da parte della Commissione;

85. prende atto della relazione speciale 19/2024 della Corte sull'agricoltura biologica nell'UE e della risposta della Commissione; è ancora una volta preoccupato per la constatazione della Corte secondo cui un quadro strategico debole e vincoli in materia di dati impediscono di misurare l'impatto della politica; ritiene che la maggiore attenzione alla performance e alla definizione di obiettivi e indicatori e il relativo monitoraggio dei risultati in tutte le politiche dell'UE debbano essere sostenuti da un pari aumento della capacità della Commissione di definire quadri di riferimento e monitoraggio della performance;

86. esprime profonda preoccupazione per diverse convenzioni di sovvenzione relative a sovvenzioni di funzionamento tra l'Agenzia esecutiva per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente (CINEA) della Commissione e le organizzazioni della società civile, comprese le ONG, e le reti di organizzazioni senza scopo di lucro nell'ambito del programma LIFE; osserva che alcuni di tali accordi includono nella descrizione delle attività proposte azioni di sostegno o attività di lobbying (come la formulazione di raccomandazioni di voto) nei confronti dei servizi della Commissione e/o dei (deputati) del Parlamento europeo e di altre istituzioni dell'UE o dei loro rappresentanti; ritiene che tale pratica dia l'impressione che la Commissione paghi esplicitamente tali entità e organizzazioni per influenzare il processo decisionale e possa contraddire il principio della separazione dei poteri tra le istituzioni dell'UE;

87. prende atto delle azioni intraprese dalla Commissione per rispondere alle preoccupazioni sollevate dall'autorità di discarico, tra cui la pubblicazione di orientamenti per i servizi della Commissione e l'obbligo di esaminare i loro portafogli di contratti per determinare quali accordi non siano in linea con gli orientamenti; esprime profonda preoccupazione per il ritardo intercorso tra il momento in cui la commissione CONT ha informato la Commissione della questione nel febbraio 2024 e il momento in cui è stata infine intrapresa un'azione; ritiene che le misure adottate finora dalla Commissione non siano sufficienti a mitigare i rischi delineati dall'autorità di discarico, dal momento che gli orientamenti emanati dalla Commissione non impediscono ai beneficiari di utilizzare i fondi dell'UE per esercitare pressioni o influenzare il processo legislativo dell'Unione; osserva che gli orientamenti citano un elenco non esaustivo di attività che possono essere svolte dalle entità sostenute; rileva che la Commissione ritiene che tali attività non dovrebbero essere incluse nelle convenzioni di sovvenzione, stando ad indicare che i beneficiari sono tenuti a intraprendere attività specificamente

più dettagliate destinate alle istituzioni dell'UE e ad alcuni dei loro rappresentanti, in quanto ciò può comportare un rischio di reputazione; ritiene che l'esclusione esplicita di talune attività dalle convenzioni di sovvenzione non significhi necessariamente che tali attività non saranno svolte grazie al sostegno dei fondi dell'UE;

88. osserva che la Commissione ha effettuato un'analisi giuridica delle convenzioni di sovvenzione problematiche individuate dalla commissione CONT, la quale ha concluso che non vi erano prove che le entità interessate avessero violato i loro obblighi contrattuali o relativi al codice di condotta; ritiene che le azioni intraprese dalla Commissione siano effettivamente incentrate sull'attenuazione del rischio di reputazione, ma non affrontino le questioni generali delineate dal Parlamento; osserva che, secondo quanto riferito dai media, la Commissione ha contattato diverse entità per apportare modifiche alle convenzioni di sovvenzione contenenti disposizioni specifiche che creano un rischio di reputazione, tuttavia ritiene che le semplici modifiche di tali accordi non attenuino i rischi di un uso continuo dei fondi dell'UE per attività di lobbying dirette al Parlamento europeo;

89. esprime preoccupazione per la struttura decisionale, compreso il comitato di valutazione in seno alla CINEA, incaricato di decidere in merito ai contratti tra la Commissione e le ONG; esorta la Commissione a modificare la struttura decisionale della CINEA per l'assegnazione dei contratti, includendo una chiara rendicontazione, responsabilità ben definite e una struttura pratica;

90. esprime profonda preoccupazione per il fatto che il contenuto dei contratti problematici tra la direzione generale dell'Ambiente (DG ENV) e alcune ONG non sia stato scoperto dalla capacità di audit interno della DG ENV e non sia stato rilevato dal servizio di audit interno (IAS) della Commissione;

91. osserva che, secondo quanto riferito dai media, la Presidente della Commissione ha assunto un consulente speciale retribuito per presentare una relazione sul "Dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura dell'UE", che ha ricevuto una retribuzione pari a un direttore generale della Commissione; esprime preoccupazione per la remunerazione dei consulenti speciali e per la discrezionalità di cui dispone la Commissione nel decidere la loro remunerazione, creando così disuguaglianze arbitrarie;

Raccomandazioni

92. invita la Commissione a:

i) monitorare attentamente i progressi compiuti dagli Stati membri per quanto concerne il trattamento dei dati sulla performance e l'aggregazione dei dati per la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione e tenere informata l'autorità di discarico in merito alle questioni relative all'affidabilità dei dati sulla performance, in particolare quando si tratta di dati aggregati manualmente;

ii) informare l'autorità di discarico del motivo per cui la Corte conclude che per diversi anni si sarebbero potuti evitare svariati errori, se la Commissione e gli Stati membri avessero utilizzato tutte le informazioni a loro disposizione, e del motivo per cui la Commissione e gli Stati membri non siano riusciti ad affrontare la questione in modo adeguato;

iii) applicare nelle future iniziative politiche gli insegnamenti inerenti alla riduzione degli oneri amministrativi tratti dalla sua risposta alle proteste degli agricoltori, tenendo debitamente conto del rischio di abuso dei fondi correlato alle misure di controllo o del rischio di eccessive divergenze tra gli Stati membri laddove i poteri discrezionali siano utilizzati senza un'adeguata supervisione;

iv) tenere informata l'autorità di discarico in merito ai tassi di recupero delle spese agricole, in particolare se il tasso peggiora rispetto al tasso di recupero nell'ambito della PAC precedente, e attenuare rapidamente le cause del deterioramento, anche prendendo in considerazione l'introduzione di nuovi incentivi affinché le autorità degli Stati membri recuperino i fondi;

v) valutare le differenze in termini di ambizione dei piani strategici e informare l'autorità di discarico in merito all'esistenza di divergenze tra gli Stati membri, che mettono a rischio la parità di condizioni per gli agricoltori, e valutare in che modo la Commissione affronti tali differenze;

vi) sfruttare meglio la sua capacità di istituire quadri di riferimento della performance, di definire obiettivi e indicatori e di accertare la responsabilità di coloro che contribuiscono ai risultati, siano essi Stati membri o beneficiari;

vii) mettere a disposizione dell'autorità di discarico i risultati dell'esame delle convenzioni di sovvenzione e di altri contratti al fine di consentire una valutazione della misura in cui la Commissione è esposta a un rischio reputazionale di concludere accordi che richiedono azioni esplicite per esercitare pressioni sui membri dell'autorità di discarico, con la necessaria garanzia indipendente della sua affidabilità da parte dello IAS;

viii) sospendere o annullare con effetto immediato le convenzioni di sovvenzione con le ONG che violano le norme finanziarie dell'Unione e integrare gli orientamenti della Commissione con proposte concrete per evitare che i finanziamenti dell'UE siano utilizzati per esercitare attivamente pressioni sulle istituzioni dell'UE, come le autodichiarazioni; accoglie con favore le dichiarazioni della nuova Commissione al riguardo;

ix) sviluppare ulteriormente i propri orientamenti interni relativi alle convenzioni di sovvenzione contenenti specifiche attività di lobbying;

x) rivedere il memorandum d'intesa tra la CINEA e la DG ENV *"Contratti quadro interistituzionali unici, in due lotti, per la prestazione di assistenza al monitoraggio dei progetti LIFE (sovvenzioni per azioni e sovvenzioni di funzionamento), comunicazione sul programma LIFE e altre attività correlate"* al fine di includere una più chiara ripartizione delle responsabilità in sede di aggiudicazione degli appalti;

xi) consentire alla struttura di audit, compresa l'unità A4 della DG ENV, di riesaminare sistematicamente i contratti con le ONG e la DG ENV/CINEA e di segnalare immediatamente i contratti problematici;

xii) far sì che lo IAS riesamini sistematicamente i contratti tra la Commissione e le ONG, in particolare per cercare contenuti problematici all'interno dei pacchetti di lavoro;

xiii) apportare cambiamenti strutturali e di personale presso la DG ENV, in particolare per quanto riguarda la struttura decisionale in materia di aggiudicazione dei contratti;

xiv) adottare una categorizzazione più precisa delle entità elencate nel sistema di trasparenza finanziaria (anche attraverso una chiara differenziazione tra ONG e organizzazioni senza scopo di lucro);

xv) valutare la possibilità di rivedere le proprie norme per i consulenti speciali al fine di eliminare la selezione e la remunerazione arbitrarie;

xvi) migliorare ulteriormente la semplificazione nell'ambito dell'attuazione dei programmi e collaborare strettamente con gli Stati membri per individuare le migliori pratiche relative alla digitalizzazione delle pratiche e delle procedure;

Migrazione e gestione delle frontiere

93. osserva che nel 2023 il bilancio per i programmi nell'ambito della rubrica 4 del QFP "Migrazione e gestione delle frontiere" ammontava a 2,7 miliardi di EUR (1,4 % della spesa del bilancio dell'Unione) ripartiti come segue: 1,2 miliardi (46,5 %) per tre agenzie decentrate, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (FRONTEX), l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) e l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (EU- LISA), 1 miliardo (38,6 %) per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e 0,4 miliardi (14,9 %) per il Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF);

94. osserva che una parte significativa della spesa nell'ambito della rubrica 4 del QFP nel 2023 riguardava il completamento di progetti rimanenti dal QFP 2014-2020; osserva che il 18 % dei programmi nazionali AMIF per il periodo 2014-2020 è rimasto non dichiarato alla fine del 2023 e che gli ultimi conti annuali e la richiesta di pagamento del saldo finale per tali fondi saranno forniti dagli Stati membri nell'ambito del pacchetto di chiusura al più tardi entro il 31 dicembre 2024;

95. osserva che la Corte ha esaminato un campione di 23 operazioni, che non risulta sufficientemente ampio per essere rappresentativo della spesa a titolo delle rubriche 4 e 5 del QFP e, pertanto, non può fornire una stima separata del tasso di errore per tali rubriche; osserva che i risultati dell'audit della Corte mostrano che le spese nell'ambito delle rubriche 4 e 5 del QFP sono influenzate da questioni di ammissibilità e di appalti e che si tratta di un settore ad alto rischio (7 delle 23 operazioni soggette ad audit, ossia il 30,4 %, erano inficiate da errori); esprime preoccupazione per il fatto che la Corte abbia rilevato quattro errori quantificabili che hanno avuto un'incidenza finanziaria sugli importi imputati al bilancio dell'Unione e che abbia altresì riscontrato altri dieci casi di inosservanza delle disposizioni giuridiche e finanziarie (senza alcuna incidenza finanziaria diretta sul bilancio dell'Unione); invita pertanto la Corte a fornire una stima chiara del tasso di errore per la rubrica 4; osserva che la Commissione conclude che il

rischio al pagamento nel 2023 è pari all'1,1 % per le spese relative alla migrazione e alla gestione delle frontiere;

96. osserva che la Commissione ha accettato la raccomandazione formulata dalla Corte nella sua relazione annuale per il 2023 di fornire ulteriori orientamenti sulle norme applicabili alle autorità degli Stati membri responsabili dell'attuazione dei finanziamenti della DG HOME in regime di gestione concorrente; si rammarica che la Commissione non abbia ancora pienamente attuato le precedenti raccomandazioni della Corte che dovevano essere esaminate entro la fine del 2023; osserva che la DG HOME sta effettuando una nuova valutazione della sua metodologia ex ante per garantire il rispetto delle norme applicabili alla generazione di sovvenzioni per il periodo successivo al 2021 e che tale nuova valutazione terrà conto altresì delle pertinenti raccomandazioni della Corte e di quelle dell'audit dello IAS sulla preparazione alla chiusura delle azioni e dei programmi finanziati a titolo del Fondo Sicurezza interna (ISF) e dell'AMIF 2014-2020 in regime di gestione diretta e concorrente;

97. osserva con preoccupazione che nella relazione annuale di attività della DG HOME per il 2023 sono state formulate due riserve sulla dichiarazione di affidabilità e che una riserva riguarda l'attuazione dell'AMIF e dell'ISF 2014-2020 in diversi Stati membri e l'altra riguarda l'attuazione dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI) 2021-2027 in uno Stato membro; accoglie con favore l'impegno della Commissione ad adottare misure correttive per le questioni sottese che hanno reso necessarie le riserve;

98. accoglie con favore i progressi individuati dalla Corte nell'esame del lavoro preparatorio svolto da cinque autorità di audit degli Stati membri nell'ambito della gestione della transizione dei fondi AMIF, BMVI e ISF al CPR del QFP 2021-2027; osserva che tali autorità di audit hanno riferito alla Corte che il sostegno e gli orientamenti forniti dalla DG HOME erano soddisfacenti; rileva con preoccupazione che, al momento dell'audit della Corte, quattro autorità di audit su cinque degli Stati membri non avevano messo a punto le proprie strategie di audit;

99. accoglie con favore il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, per il quale è stato conseguito un accordo politico nel 2023, e accoglie inoltre con favore il fatto che la revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 abbia stanziato ulteriori 2 miliardi di EUR per la gestione della migrazione e delle frontiere per il periodo 2024-2027, al fine di affrontare le crescenti sfide in materia di migrazione e gestione delle frontiere derivanti dall'attuale contesto geopolitico;

100. rammenta che la sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione è un pilastro del patto sulla migrazione e l'asilo; osserva con preoccupazione che la Commissione ha riferito che il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere nell'Unione è aumentato nel 2023, passando a 380 000, rispetto ai 330 000 del 2022; sottolinea la necessità di proteggere meglio le persone vulnerabili dalle reti del traffico e della tratta di esseri umani, e di affrontare gli effetti negativi della strumentalizzazione dei migranti nel quadro di attacchi ibridi, segnatamente da parte di forze filorusse; osserva che l'AMIF e il BMVI possono aiutare gli Stati membri a rafforzare le loro capacità di protezione delle frontiere, compresi le infrastrutture fisiche, gli edifici, le attrezzature, i sistemi e i servizi necessari ai valichi di frontiera;

101. prende atto della conclusione della Corte secondo cui l'AMIF 2014-2020 ha registrato risultati inferiori alle aspettative in termini di agevolazione dei rimpatri dei migranti: osserva altresì che la Corte e la Commissione concordano sul fatto che i progressi in questo settore hanno particolarmente risentito delle restrizioni di viaggio legate alla COVID-19; rileva inoltre che nel 2023 sono state sostenute misure di rimpatrio con 29,8 milioni di EUR a titolo dell'AMIF; attende con interesse di ricevere nel 2025 informazioni consolidate sui progressi compiuti a tale riguardo mediante la valutazione ex post dell'AMIF 2014-2020;

Raccomandazioni

102. invita la Commissione a:

i) dare seguito alle raccomandazioni della Corte in modo approfondito e tempestivo e condividere con l'autorità di discarico la metodologia ex ante riveduta della DG HOME, una volta completata;

ii) continuare a sostenere le autorità di gestione e di audit degli Stati membri nella tempestiva messa a punto delle loro strategie di audit per i fondi del QFP 2021-2027, prestando particolare attenzione alle questioni relative all'ammissibilità e agli appalti, nonché a tutte le altre constatazioni ricorrenti della Corte;

iii) adottare misure per migliorare la performance delle azioni finanziate dall'UE in termini di rimpatri efficaci e di lotta alla migrazione irregolare, garantendo nel contempo il pieno rispetto dei valori fondamentali dell'Unione nel processo;

Sicurezza e difesa

103. osserva che nel 2023 il bilancio per i programmi nell'ambito della rubrica 5 del QFP "Sicurezza e difesa" ammontava a 1,4 miliardi di EUR (0,7 % della spesa del bilancio dell'Unione) ripartiti come segue: 500 milioni (38,4 %) per il Fondo europeo per la difesa (FED), 300 milioni (19 %) per la mobilità militare, 200 milioni (17,1 %) per le agenzie decentrate, segnatamente l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), Europol e l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), 200 milioni (13,1 %) per l'ISF e 200 milioni (12,4 %) per la sicurezza nucleare, la disattivazione e altri settori;

104. osserva che una parte significativa della spesa nell'ambito della rubrica 5 del QFP nel 2023 riguardava il completamento di progetti rimanenti dal QFP 2014-2020; osserva che il 25 % dei programmi nazionali ISF per il periodo 2014-2020 è rimasto non dichiarato alla fine del 2023 e che gli ultimi conti annuali e la richiesta di pagamento del saldo finale per tali fondi saranno forniti dagli Stati membri nell'ambito del pacchetto di chiusura al più tardi entro il 31 dicembre 2024;

105. osserva con preoccupazione che, per i motivi illustrati nella sezione sulla migrazione e la gestione delle frontiere, la Corte non può fornire una stima separata del tasso di errore per la rubrica 5 "Sicurezza e difesa" del QFP e che, sulla base dei risultati di audit, la Corte ritiene che le spese di tale rubrica siano ad alto rischio; invita pertanto la Corte a fornire una stima del tasso di errore anche per questa rubrica; osserva che la Commissione conclude che il rischio al pagamento nel 2023 è stato dello 0,5 % per le spese relative alla sicurezza e alla difesa;

106. osserva che la Commissione non ha accettato la raccomandazione della Corte di verificare e documentare attentamente gli aspetti tecnici delle domande di sovvenzione nell'ambito della mobilità militare al meccanismo per collegare l'Europa (MCE) durante la procedura di concessione delle sovvenzioni, e che la Commissione ritiene che le sue attuali procedure garantiscano già un controllo per verificare se i progetti infrastrutturali a duplice uso soddisfano le condizioni di ammissibilità;

107. ricorda la situazione geopolitica estremamente instabile nel vicinato dell'Unione, che ha dato luogo a maggiori sfide in materia di sicurezza e difesa dall'inizio della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina; deplora che l'attuale bilancio dell'Unione per garantire la sicurezza e la difesa dei suoi cittadini non sia all'altezza delle sfide da affrontare a breve o a lungo termine; osserva che nel 2023 i finanziamenti dell'UE a sostegno dell'industria della difesa provenivano esclusivamente dal FED; accoglie con favore il fatto che le proposte relative agli inviti a presentare proposte del FED per il 2023 siano aumentate del 72 % rispetto all'anno precedente; osserva che, nell'ambito degli inviti del 2023, l'Unione ha impegnato 1,15 miliardi di EUR per 61 progetti di R&S nel settore della difesa, a beneficio di 581 soggetti giuridici di 26 Stati membri e della Norvegia;

108. accoglie con favore le azioni della Commissione volte a rafforzare il sostegno alle piccole e medie imprese (PMI) nel settore della difesa, in particolare apprezza il fatto che il sistema di innovazione nel settore della difesa dell'UE (EUDIS), che fornisce una gamma diversificata di strumenti su misura per sostenere le PMI all'interno dell'ecosistema della difesa, sia diventato pienamente operativo nel 2023, con 224 milioni di EUR stanziati a titolo del bilancio del FED; osserva che, in relazione agli inviti a presentare proposte del FED nel 2023, il 42 % delle entità selezionate per il finanziamento erano PMI, una quota maggiore rispetto al 2022 (38,2 %), e che il 18 % dei finanziamenti totali disponibili attraverso gli inviti a presentare proposte del FED è assegnato alle PMI;

109. ricorda che l'azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa (PADR) era un programma precursore del FED con un bilancio di 90 milioni di EUR che ha finanziato 18 progetti di ricerca selezionati a seguito di inviti a presentare proposte negli anni dal 2017 al 2019; ricorda inoltre che la Corte, nella sua relazione speciale 10/2023 "Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa", ha osservato che l'Unione mancava ancora di una strategia a lungo termine per i progetti nell'ambito del FED, in particolare in termini di impatto, ricerca supplementare, sviluppo, produzione e appalti; accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia accettato tutte le raccomandazioni della Corte e abbia confermato che l'attuazione in corso; esprime tuttavia preoccupazione, alla luce delle realtà geopolitiche che l'Unione si trova ad affrontare, per il fatto che la piena attuazione delle raccomandazioni della Corte sia attesa solo nel 2026;

110. ricorda le osservazioni formulate dalla Corte nella relazione speciale 10/2023 sulla limitata disponibilità di risorse umane presso la Commissione e sul conseguente rischio per il FED; osserva che il crescente numero di proposte da valutare e di progetti da gestire esercita una notevole pressione sulle risorse umane; prende inoltre atto dell'elevata percentuale di esperti nazionali distaccati (17 %) tra il personale della DG DEFIS nel 2023 e dell'intenzione della DG DEFIS di rafforzare il personale

selezionando funzionari tramite concorsi specializzati EPSO nel settore dello spazio e della difesa, per i quali gli elenchi di riserva sono stati completati nel novembre 2023;

111. accoglie con favore il fatto che sia in corso l'attuazione del "piano d'azione sulla mobilità militare 2.0", con 1,74 miliardi di EUR stanziati per progetti di infrastrutture di trasporto a duplice uso nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) tra il 2021 e il 2027; osserva che finora l'Unione ha cofinanziato 95 progetti di mobilità militare in 21 Stati membri e che 94 di tali progetti sono ancora in corso e la maggior parte di essi dovrebbe essere ultimata tra il 2026 e il 2027; osserva inoltre che la Commissione ritiene che siano necessarie ulteriori azioni per rafforzare i corridoi delle infrastrutture di trasporto a duplice uso, anche su questioni normative quali le procedure di autorizzazione dei movimenti transfrontalieri; si rammarica del fatto che nel 2023 siano stati spesi solo 300 milioni di EUR per la mobilità militare ed esprime preoccupazione per il fatto che gli inviti a presentare proposte nell'ambito della dotazione per la mobilità militare abbiano registrato un tasso di sottoscrizione quattro volte superiore;

Raccomandazioni

112. invita la Commissione a:

i) elaborare quanto prima una strategia a più lungo termine per il FED, basandosi sull'esperienza acquisita con l'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa (PADR) e sulle raccomandazioni della Corte;

ii) garantire la fornitura di risorse adeguate per rafforzare la cooperazione dell'UE in materia di difesa, a breve termine attraverso il progetto di bilancio 2026 e l'assunzione tempestiva di personale esperto, e a medio termine attraverso la proposta della Commissione per il prossimo QFP;

iii) rafforzare ulteriormente la mobilità militare all'interno dell'Unione aumentando sostanzialmente i finanziamenti disponibili per migliorare i corridoi delle infrastrutture di trasporto a duplice uso e adottando misure per eliminare gli ostacoli amministrativi, procedurali e normativi ai movimenti militari transfrontalieri;

Vicinato e resto del mondo

113. osserva che il bilancio per i programmi della rubrica 6 del QFP "Vicinato e resto del mondo" ammontava a 15,2 miliardi di EUR (7,4 % del bilancio dell'Unione), ripartiti come segue: 63,4 % per lo Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale (NDICI-Europa globale), 16,4 % per gli aiuti umanitari (HUMA), 16 % per lo strumento di assistenza preadesione (IPA III) e 4,2 % per altre azioni e programmi; osserva che, in totale, i pagamenti per il settore "Vicinato e resto del mondo" hanno raggiunto i 15,2 miliardi nel 2023, pari a circa l'8 % della spesa complessiva dell'UE, escluso il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

114. rileva che la Corte ha esaminato 72 operazioni, un campione che non è sufficientemente rappresentativo delle spese nell'ambito della suddetta rubrica del QFP e che, pertanto, non può fornire una stima del tasso di errore; invita la Corte a fornire una chiara stima del tasso di errore per questo capo, dal momento che i risultati dell'audit della Corte

mostrano che si tratta di un settore ad alto rischio (37 delle 72 operazioni soggette ad audit, ossia il 51,4 %, erano inficiate da errori); osserva che la Corte ha riscontrato 31 errori con un'incidenza finanziaria sul bilancio dell'Unione, relativi a beneficiari non ammissibili, costi non ammissibili, spese non sostenute e violazioni delle norme in materia di appalti pubblici, settori che potrebbero indicare rischi di funzionamento inaffidabile dei meccanismi di controllo;

115. osserva, inoltre, che la Corte ha individuato 19 casi di inosservanza delle disposizioni giuridiche e finanziarie, nessuno dei quali ha avuto un impatto finanziario diretto sul bilancio dell'Unione, e ha incluso questioni quali l'ambiguità delle assegnazioni dei costi, il mancato rispetto delle norme in materia di visibilità e l'inadeguatezza della documentazione;

116. esprime preoccupazione per il fatto che la Corte abbia riscontrato una significativa inosservanza delle norme in materia di visibilità in un progetto finanziato dall'UE in regime di gestione indiretta da parte della DG NEAR, che riguardava un accordo di contributo del valore di 21,2 milioni di EUR firmato con un'organizzazione internazionale nell'ambito di un progetto il cui obiettivo era sostenere i paesi del partenariato orientale nell'affrontare la COVID-19; osserva che la Corte ha rilevato che la maggior parte dei certificati di donazione sottoposti ad audit non conteneva alcuna indicazione che le attrezzature mediche donate fossero finanziate dall'Unione; ricorda che i beneficiari dei fondi UE sono tenuti a segnalare chiaramente che l'Unione ha finanziato o cofinanziato l'intervento che essi stanno attuando; prende atto delle risposte della Commissione secondo cui sta discutendo con le Nazioni Unite nuovi orientamenti in materia di comunicazione e visibilità per ridurre i rischi di errore circa il rispetto delle norme in materia di visibilità;

117. esprime preoccupazione per il fatto che la Corte, nel suo audit informatico sulla componente del sistema informativo OPSYS per la gestione dell'accesso e dei diritti degli utenti, abbia riscontrato tre carenze, tra cui i) il fatto che la Direzione generale dei Partenariati internazionali (DG INTPA) non avesse formalizzato una procedura per la concessione e la revoca dei diritti di accesso per gli amministratori dei sistemi e per gli utenti standard; ii) quattro casi in cui gli utenti standard disponevano di diritti di accesso maggiori rispetto a quelli necessari per il loro lavoro, cosa non conforme alle norme informatiche della Commissione; e che iii) la DG INTPA non gestiva tutti i conti degli amministratori appartenenti al personale di altre direzioni generali; esprime preoccupazione per il fatto che tali carenze aumentano i rischi sia di accesso improprio al sistema sia di mancato rispetto delle norme e delle procedure per l'attuazione dei progetti di azione esterna, oltre a compromettere l'integrità dei processi e dei dati del sistema;

118. osserva che la Commissione ha intensificato la comunicazione con le organizzazioni internazionali al fine di sensibilizzare in merito alla necessità di garantire che i revisori della Corte ottengano pieno accesso ai documenti in fase di audit dei progetti finanziati dall'UE e che la Commissione ha sostenuto iniziative volte a trovare soluzioni permanenti alle questioni dell'accesso ai documenti e della loro conservazione; prende atto, tuttavia, del fatto che la Commissione riconosce che, nonostante gli sforzi, permangono alcuni vincoli a proposito dell'accesso ai documenti a causa dei quadri giuridici esistenti dei partner esecutivi, che non dovrebbero subire modifiche nel prossimo futuro;

119. evidenzia che gli aiuti dell'Unione non dovrebbero in alcun caso finanziare il terrorismo, né direttamente né indirettamente, e che pertanto essi non dovrebbero sostenere alcuna entità legata ad Hamas o a qualsiasi altra organizzazione terroristica;

120. esorta la Commissione, nel contesto della fornitura di sostegno e aiuti umanitari alla popolazione palestinese, a diversificare i partner fidati, quali l'OMS, l'UNICEF o diverse organizzazioni della Mezzaluna Rossa; rammenta l'importanza che la Commissione garantisca controlli indipendenti dell'UNRWA da parte di esperti esterni, della Corte dei conti europea e di partner internazionali esperti;

121. osserva che negli ultimi mesi la Commissione ha collaborato con l'UNRWA per migliorare i processi di neutralità e i sistemi di controllo in seno all'Agenzia, in linea con le conclusioni delle indagini dell'Ufficio dei servizi di controllo interno delle Nazioni Unite (OIOS) sulle accuse di coinvolgimento di 19 membri del suo personale nell'attacco del 7 ottobre 2023, e per monitorare l'applicazione del piano d'azione presentato dall'UNRWA sull'attuazione delle raccomandazioni del gruppo di revisione indipendente guidato dall'ex ministro francese degli Affari esteri Colonna per rafforzare il controllo e la sorveglianza; rileva che la Commissione ha riesaminato la decisione di finanziamento dell'UE per il 2024 per l'UNRWA e che, tramite uno scambio di lettere tra il commissario Várhelyi e il commissario generale dell'UNRWA Lazzarini nell'aprile 2024, l'Unione ha raggiunto un accordo sull'assistenza condizionale dell'UE all'UNRWA, legata a una serie di tappe fondamentali in relazione a tre filoni operativi, tra cui il controllo del personale dell'UNRWA, un audit dell'UE e il rafforzamento del dipartimento per le indagini interne e l'ufficio etico;

122. invita l'Autorità palestinese a rimuovere tutti i materiali e i contenuti didattici che non rispettano le norme dell'UNESCO entro il prossimo anno scolastico, in particolare quelli contenenti temi legati all'antisemitismo, quale definito dalla classificazione dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto, approvata dall'Unione, all'istigazione alla violenza, all'incitamento all'odio e all'esaltazione del terrorismo; ricorda le disposizioni del paragrafo 199 della risoluzione sul discarico dell'11 aprile 2024 approvata dal Parlamento, che collega le atrocità del 7 ottobre 2023 ai contenuti di istigazione provenienti dal materiale didattico palestinese; sottolinea che il sostegno finanziario dell'Unione all'Autorità palestinese nel settore dell'istruzione dovrebbe essere fornito a condizione che i contenuti dei libri di testo siano in linea con le norme dell'UNESCO, come stabilito dai ministri dell'istruzione dell'Unione a Parigi il 17 marzo 2015, che tutti i riferimenti antisemiti siano soppressi e che siano eliminati gli esempi che incitano all'odio e alla violenza, come ripetutamente richiesto nelle risoluzioni che accompagnano le decisioni di discarico; ricorda che la valutazione della Commissione dei libri di testo palestinesi, quale riportata nella relazione dell'Istituto Georg Eckert finanziata dall'UE, evidenzia chiaramente la presenza persistente di contenuti estremamente problematici che continuano a destare serie preoccupazioni; osserva che la Commissione svolgerà un attento controllo per garantire che nessun fondo dell'Unione sia assegnato, direttamente o indirettamente, alla redazione di tali materiali didattici, al loro uso nell'insegnamento o alla loro esposizione ai bambini palestinesi, compresi quelli forniti dalle organizzazioni delle Nazioni Unite;

123. rileva che la DG NEAR ha riconosciuto, nella sua relazione annuale di attività 2023, che si sono svolte visite periodiche dei progetti a Kiev, ma che i vincoli di sicurezza hanno limitato il monitoraggio in loco e le visite ai progetti in altre regioni ucraine;

osserva inoltre che le limitazioni nel monitorare adeguatamente i progetti in Ucraina hanno portato a una nuova riserva nella relazione annuale di attività 2023 della DG NEAR e che sono in corso di attuazione azioni correttive, quali il monitoraggio dei progressi nell'attuazione dei progetti attraverso revisioni documentali, soluzioni a distanza e il ricorso a un fornitore di servizi;

124. accoglie con favore il fatto che l'OLAF fornisca assistenza antifrode mirata alle autorità e sostenga l'adesione dell'Ucraina al programma antifrode dell'Unione; osserva che l'accordo quadro per lo strumento per l'Ucraina, entrato in vigore nel giugno 2024, prevede disposizioni giuridicamente vincolanti per la gestione, il controllo, la supervisione, il monitoraggio, la valutazione, la rendicontazione e l'audit dei fondi nell'ambito dello strumento, nonché misure volte a prevenire, indagare e correggere irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interessi, oltre che disposizioni sui ruoli dell'OLAF e dell'EPPO; accoglie inoltre con favore il fatto che, a norma dell'articolo 36 del regolamento sullo strumento per l'Ucraina, nel giugno 2024 la Commissione abbia istituito una commissione di audit, con la missione di assistere la Commissione nella valutazione dell'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo dell'Ucraina in relazione ai fondi erogati nell'ambito dello strumento e alla lotta contro la cattiva gestione dei finanziamenti dell'Unione nell'ambito dello strumento per l'Ucraina;

Fondo europeo di sviluppo (FES)

125. rileva che, ai fini dell'audit della regolarità delle operazioni, la Corte ne ha esaminato un campione di 140, che rappresenta l'intera gamma di spese sostenute nell'ambito del FES; rileva, inoltre, che il campione comprendeva 31 operazioni relative al Fondo fiduciario di emergenza per l'Africa dell'Unione europea, 87 operazioni autorizzate da 14 delegazioni dell'UE[11] e 19 pagamenti approvati dai servizi centrali della Commissione;

126. constata con preoccupazione che delle 140 operazioni esaminate, 62 (44,3 %) erano inficiate da errori, rispetto alle 57 (40,7 %) del 2022 per lo stesso numero di operazioni; insiste inoltre sul fatto che la Corte ha quantificato 52 errori (48 nel 2022), sulla base dei quali ha stimato un tasso di errore dell'8,9 % per l'esercizio 2023 (7,1 % nel 2022);

127. sottolinea con preoccupazione che i tre tipi di errore più comuni nell'esercizio 2023 riguardavano spese non sostenute al 45 % (51 % nel 2022), l'assenza di documenti giustificativi essenziali al 31 % (7 % nel 2022) e spese non ammissibili al 23 % (24 % nel 2022);

128. prende atto delle risposte della Commissione alle interrogazioni scritte rivolte ai commissari Jutta Urpilainen e Olivér Várhelyi secondo cui nel 2023 circa il 45 % degli errori totali è dovuto alla liquidazione in eccesso, pratica in cui le spese non sostenute sono incluse nei conti come spese sostenute, e che pertanto tali errori sono temporanei, in quanto sono destinate a scomparire dopo le liquidazioni finali; osserva inoltre che, allo scopo di ridurre tali errori temporanei, la Commissione ha chiesto ai suoi partner di rivedere i loro modelli di comunicazione per consentire un'identificazione più agevole

---

[11] Angola, Benin, Costa d'Avorio, Figi, Ghana, Guinea-Bissau, Kenya, Madagascar, Malawi, Maurizio, Mozambico, Gambia, Togo e Uganda.

delle spese sostenute e che la DG INTPA ha istituito un gruppo di lavoro speciale per verificare la conformità delle organizzazioni pertinenti attraverso un quadro di gestione dei rischi; osserva inoltre che la DG INTPA sta attualmente rivedendo la propria strategia di controllo, che mira altresì a individuare in che modo i controlli ex ante possano essere rafforzati e a migliorare la rendicontazione alla Commissione da parte delle organizzazioni valutate per pilastro; invita la Commissione a riferire all'autorità di discarico in merito agli effetti di tali azioni;

129. osserva che i risultati attesi dal riesame in corso da parte della DG INTPA della sua strategia di controllo comprendono il rafforzamento degli orientamenti in materia di rendicontazione finanziaria e anche di controlli ex ante migliorati in modo da prevenire errori, anche rispetto alla liquidazione in eccesso; invita la Commissione a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure correttive adottate al termine di tale riesame;

130. è preoccupato per il fatto che, come già in passato, alcune organizzazioni hanno fornito soltanto un accesso limitato ai documenti (ad esempio, in modalità di sola lettura), il che ha ostacolato la pianificazione, l'esecuzione e il controllo della qualità dell'audit della Corte e ha provocato ritardi; osserva che le questioni relative all'audit e al controllo sono state discusse in diverse occasioni con gli organismi delle Nazioni Unite, anche nel contesto delle riunioni congiunte dei gruppi tecnici di riferimento e del pertinente gruppo di lavoro UE-ONU sull'accordo quadro finanziario e amministrativo (FAFA); rileva inoltre che la Commissione sta collaborando con le organizzazioni internazionali interessate e ha moltiplicato le comunicazioni con esse riguardo all'accesso ai documenti da parte della Corte; incoraggia la Commissione, come già in passato, a intensificare tali sforzi;

131. insiste sul fatto che, secondo la valutazione della Corte, lo studio sul tasso di errore residuo (TER) non costituisce un incarico di assurance o un audit ed è basato sulla metodologia e sul manuale per la stima del TER fornito dalla DG INTPA; prende atto dei chiarimenti della DG INTPA, secondo cui lo studio sul TER va inteso come un indicatore chiave dell'incidenza finanziaria prevista degli errori residui, misurando cioè il corretto funzionamento del sistema di controllo interno e dimostrando pertanto la capacità correttiva della Commissione; insiste sul fatto che, come negli anni precedenti, la Corte ha riscontrato limiti nello studio; prende atto altresì del parere della Corte, come già in passato, secondo cui la metodologia relativa al TER permette al contraente di basarsi interamente sui risultati dei controlli della DG INTPA e fare affidamento sul lavoro di altri auditor è contrario allo scopo di uno studio sul TER; sottolinea la constatazione della Corte secondo cui, nei casi in cui tali precedenti controlli sono stati effettuati nell'ambito del FAFA tra la Commissione europea e le Nazioni Unite, il contraente non è sempre in grado di effettuare ulteriori verifiche di convalida, in quanto tale accordo limita i diritti di verifica della Commissione; sottolinea la risposta della Commissione che ha riconosciuto i limiti in termini di controlli stabiliti nel FAFA; esorta la Commissione a cercare soluzioni praticabili per risolvere tale questione;

Raccomandazioni

132. invita la Commissione a dare seguito alle raccomandazioni della Corte, in particolare a:

i) per quanto riguarda il sistema applicativo OPSYS, formalizzare e migliorare la

procedura per la concessione e la revoca dei diritti di accesso per gli amministratori di sistema e per gli utenti standard, migliorare la qualità del nuovo software e stanziare le risorse necessarie per perfezionarlo e aumentarne la solidità;

ii) rafforzare gli orientamenti e i controlli per garantire che le organizzazioni che attuano contratti in regime di gestione indiretta, comprese le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali e le agenzie statali, rispettino le norme in materia di visibilità;

iii) continuare a intensificare la comunicazione con le organizzazioni internazionali per fornire alla Corte un accesso pieno, illimitato e tempestivo ai documenti necessari per svolgere i propri compiti conformemente al TFUE, e non solo in modalità di sola lettura;

iv) attuare misure di controllo ex ante ed ex post adeguate nelle zone instabili o di conflitto per garantire il corretto controllo della spesa dei fondi dell'Unione e modi per recuperare i fondi dell'Unione;

v) adottare misure per migliorare i sistemi di controllo per la liquidazione dei prefinanziamenti versati alle organizzazioni internazionali;

vi) rafforzare i controlli ex ante prima di accettare le spese;

133. invita inoltre la Commissione a:

i) assicurare un rigoroso monitoraggio e meccanismi ex ante ed ex post in relazione all'attuazione delle azioni volte a garantire che l'UNRWA operi nel pieno rispetto dei principi umanitari e della neutralità, anche nella prossima dichiarazione congiunta UE-UNRWA e nelle prossime decisioni di finanziamento per l'assistenza condizionata dell'UE;

ii) garantire che tutti i contratti che coinvolgono fondi dell'UE rispettino pienamente la legislazione dell'Unione applicabile, comprese la responsabilità, la trasparenza e la sana gestione finanziaria, e che ciò comprenda la verifica che non vi siano subappaltatori, persone fisiche, partecipanti a seminari e/o corsi di formazione o destinatari di sostegno finanziario fornito a terzi soggetti a misure restrittive dell'UE o coinvolti nel finanziamento del terrorismo o di atti terroristici, nonché altri atti di odio e di incitamento all'odio;

Pubblica amministrazione europea

134. osserva che la Commissione è direttamente responsabile dell'esecuzione del 59,1 % del bilancio amministrativo complessivo dell'UE, pari a 7,2 miliardi di EUR; rileva inoltre che il 70 % delle spese amministrative è riconducibile alle risorse umane, comprese le pensioni, mentre il resto riguarda principalmente le spese relative agli immobili, alle attrezzature, all'energia, alle comunicazioni e alle tecnologie dell'informazione; osserva con soddisfazione che anche per il 2023 la Corte conclude che il settore di spesa è a basso rischio;

135. osserva che, nel corso del 2023, 2 152 funzionari hanno lasciato la Commissione principalmente a causa del pensionamento, delle dimissioni o del termine dei loro contratti; osserva che ciò rappresenta un tasso di avvicendamento relativamente elevato, che dovrebbe offrire alla Commissione ampie possibilità di affrontare i persistenti squilibri nella rappresentanza geografica in tutti i servizi;

136. incoraggia la Commissione, insieme all'EPSO, a garantire che i sistemi tecnici necessari siano predisposti il più rapidamente possibile, accelerando i processi affinché la Commissione e le altre istituzioni dell'UE possano fare affidamento sull'EPSO per la selezione di candidati altamente qualificati e motivati per tutti i tipi di posti di lavoro nelle istituzioni;

137. apprezza che la rappresentanza femminile nelle posizioni dirigenziali sia aumentata dal 46,1 % nel dicembre 2022 al 47,8 % nel dicembre 2023, segnando un buon progresso verso l'equilibrio di genere; incoraggia la Commissione a continuare a impegnarsi per garantire e mantenere l'equilibrio di genere a tutti i livelli dirigenziali;

138. osserva con soddisfazione che la Commissione ha attuato politiche volte a migliorare l'equilibrio tra vita professionale e vita privata e il benessere del personale, compreso il diritto alla disconnessione; elogia al contempo l'adozione di una nuova decisione sulla prevenzione e la lotta contro le molestie quali elementi importanti per mantenere l'attrattiva della Commissione come luogo di lavoro;

139. osserva con soddisfazione che la Commissione ha pubblicato versioni aggiornate degli orientamenti sulle norme etiche per la partecipazione dei membri della Commissione europea alla campagna elettorale al Parlamento europeo e orientamenti per la partecipazione dei membri della Commissione alle campagne elettorali a livello di Stati membri; elogia inoltre il fatto che nel marzo 2023 la Commissione abbia adottato norme rafforzate ed essenziali sulle missioni e sui costi sostenuti da terzi;

140. sottolinea la necessità di garantire che tutte le istituzioni dell'UE a Lussemburgo possano attrarre personale verso tutti i tipi di profili professionali e di carriera; osserva che, in particolare per i dipendenti dei gruppi retributivi di categoria inferiore, il Lussemburgo può risultare un'opzione meno attraente a causa del costo della vita; rileva che con l'accordo sul bilancio per il 2025 è stato compiuto un primo passo istituendo un'indennità di alloggio speciale per il personale di grado inferiore che lavora presso le istituzioni dell'UE a Lussemburgo;

141. osserva che la Commissione si è posta l'obiettivo ambizioso di ridurre lo spazio complessivo per i propri uffici del 25 % e il numero di edifici del 50 % entro il 2030 rispetto al 2020; osserva che la riduzione totale dello spazio complessivo ha raggiunto poco più di 83 000 m² nel 2023, pari a una riduzione dell'11 %; accoglie con favore il fatto che tale obiettivo sia un elemento importante per il conseguimento della neutralità in termini di emissioni di carbonio e la riduzione dei costi amministrativi da parte della Commissione; sottolinea che è importante che la riduzione del numero di edifici e locali da destinare a uffici e la conseguente introduzione di spazi di lavoro collaborativi e altre modifiche amministrative significative avvengano in stretta collaborazione con il personale;

142. esprime preoccupazione per i gravi ritardi, anche fino a sei mesi, cui devono far fronte i funzionari di tutte le istituzioni quando ricevono il rimborso delle spese sanitarie nell'ambito del regime di assicurazione malattia delle istituzioni;

143. osserva che nel 2023 la Mediatrice ha avviato 398 indagini riguardanti la Commissione; rileva inoltre che nel corso del 2023 la Commissione ha ricevuto 187 decisioni di chiusura senza osservazioni e 17 decisioni in merito a casi di cattiva amministrazione; incoraggia la Commissione ad adoperarsi per ridurre ulteriormente il numero di decisioni di cattiva amministrazione e a stabilire norme chiare sull'accesso a tutti i tipi di testi scritti su carta, posta elettronica, messaggi di testo o qualsiasi altra forma di comunicazione, che rientra in un processo amministrativo relativo alle politiche o decisioni della Commissione;

Scuole europee

144. osserva che il bilancio complessivo delle scuole europee per il 2023 ammontava a 417,5 milioni di EUR, finanziati principalmente dalla Commissione, da altre istituzioni dell'UE, dagli Stati membri e dai genitori; osserva inoltre che quasi l'80 % del bilancio è stato destinato a spese del personale;

145. rileva con soddisfazione che la Corte è in grado di concludere che nulla è giunto alla sua attenzione per ritenere che i conti consolidati per il 2023 non siano preparati, sotto tutti gli aspetti rilevanti, conformemente ai principi contabili internazionali per il settore pubblico;

146. osserva che la Corte ha riscontrato alcune debolezze sistematiche o ricorrenti nei pagamenti, nelle risorse umane corrispondenti e nelle procedure di appalto, compresa una verifica insufficiente degli elementi di prova che incidono sulla regolarità di talune procedure e pagamenti in materia di risorse umane;

147. invita la Commissione, in particolare, a:

i) garantire che le istituzioni dell'UE possano fare affidamento sull'EPSO al fine di organizzare e finalizzare in modo efficiente le procedure di selezione e altre procedure correlate al personale, allo scopo di fornire alle istituzioni dell'UE un numero sufficiente di candidati altamente qualificati e motivati per le posizioni aperte;

ii) valutare tutte le possibilità di correggere i significativi squilibri geografici e di genere nelle diverse categorie del personale;

iii) portare avanti l'adozione di misure volte a garantire che le istituzioni dell'UE con sede a Lussemburgo possano continuare ad attrarre personale altamente qualificato verso tutti i tipi di profili professionali;

iv) garantire che l'introduzione di spazi di lavoro collaborativi e altre modifiche amministrative significative avvengano in stretta collaborazione con il personale;

v) mettere a disposizione più personale per il trattamento delle domande di rimborso per il regime di assicurazione malattia, migliorare la formazione del personale e

disporre di un software informatico migliorato al fine di un più rapido trattamento delle domande;

vi) sostenere le scuole europee nell'attuazione tempestiva delle raccomandazioni della Corte degli anni precedenti e della raccomandazione contenuta nella relazione relativa all'esercizio finanziario 2023, che chiede alle scuole di svolgere verifiche sistematiche degli elementi probatori relativi alle indennità versate al personale distaccato;

CAPO II - Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF)

Osservazioni generali

148. osserva che nel 2023 sono stati rivisti 27 piani per la ripresa e la resilienza (PNRR)e che tali revisioni hanno avuto un impatto sul ritmo di attuazione dei piani esistenti, causando ritardi; rileva che l'aumento dei prezzi dell'energia, l'inflazione elevata e le perturbazioni della catena di approvvigionamento causate dalla guerra di aggressione non provocata della Russia contro l'Ucraina e, in alcuni casi, dalle catastrofi naturali hanno contribuito alla revisione dei piani per la ripresa e la resilienza; sottolinea che i ritardi causati dalle revisioni dei piani per la ripresa e la resilienza si sono aggiunti a quelli esistenti, come dimostrano le discrepanze notevoli tra il calendario previsto per le richieste di pagamento e l'effettiva trasmissione di tali richieste da parte degli Stati membri alla Commissione; ribadisce la propria preoccupazione per il rischio di una sottoesecuzione e di mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi concordati nei piani per la ripresa e la resilienza;

149. richiama l'attenzione con la massima preoccupazione sulla dichiarazione del presidente della Corte, secondo cui circa la metà degli esborsi del dispositivo per la ripresa e la resilienza non aveva raggiunto l'economia reale, e si chiede se l'altra metà possa essere stata utilizzata per sostituire le spese di bilancio correnti o generare profitti per gli Stati membri grazie all'aumento dei tassi di interesse;

150. ricorda che l'RRF è un dispositivo per la ripresa temporaneo basato sui risultati, ossia i pagamenti sono collegati al raggiungimento soddisfacente di traguardi e obiettivi che riflettono i progressi relativi a diversi investimenti e riforme inclusi nei piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR); ricorda che ciascun piano nazionale dovrebbe affrontare efficacemente tutte o una parte significativa delle sfide individuate nel semestre europeo, in particolare le raccomandazioni specifiche per paese adottate dal Consiglio;

151. osserva che nel 2023 la Commissione ha erogato un totale di 75 miliardi di EUR e ulteriori prefinanziamenti per 7,1 miliardi di EUR, portando gli esborsi totali entro la fine del 2023 a 220,8 miliardi di EUR, suddivisi in 141,6 miliardi di EUR in sovvenzioni (il 40 % del totale di 357 miliardi di EUR per le sovvenzioni nell'ambito della dotazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza) e 79,2 miliardi di EUR in prestiti (27 % del totale di 291 miliardi di EUR per prestiti nell'ambito della dotazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza);

Osservazioni della Corte

152. osserva che la Corte ha emesso un giudizio con rilievi sulla legittimità e la regolarità delle spese dell'RRF nel 2023; esprime preoccupazione per le conclusioni della Corte secondo cui sette su 23 pagamenti a titolo dell'RRF effettuati nel 2023 erano stati oggetto di constatazioni quantitative e sei di questi pagamenti erano inficiati da errori rilevanti; osserva che, a giudizio della Corte, ad eccezione di tali questioni, le spese a titolo dell'RRF accettate nei conti per l'esercizio 2023 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari; osserva che la natura del modello di spesa del dispositivo per la ripresa e la resilienza si basa sulle valutazioni dei traguardi e degli obiettivi che la Commissione deve effettuare, che la Corte non ha il controllo su traguardi e obiettivi, e

che pertanto quest'ultima non fornisce un tasso di errore, ma stima che l'impatto finanziario minimo delle sue risultanze sia superiore alla soglia di rilevanza;

153. osserva che la Corte ha controllato 325 dei 542 traguardi e 127 su 135 obiettivi inclusi nelle richieste di pagamento per le sovvenzioni del 2023; si rammarica che la Corte ritenga che 16 traguardi e obiettivi siano inficiati da problemi di regolarità (2,4 % del totale); esprime preoccupazione per il fatto che i requisiti non siano stati conseguiti in modo soddisfacente per sette traguardi e obiettivi in sei pagamenti e che la Commissione abbia comunque effettuato i pagamenti corrispondenti; osserva che le conclusioni della Corte si basano su un ampio lavoro di audit e si rammarica che la Commissione contesti alcune delle conclusioni della Corte; osserva che tutti i pagamenti a titolo dell'RRF devono essere valutati rispetto al quadro comunicato e applicato dalla Commissione, che, per ogni pagamento, deve prendere in considerazione il parere del Comitato economico e finanziario e l'esame degli esperti degli Stati membri nell'ambito della procedura di comitato;

154. osserva con particolare preoccupazione che la Corte ha individuato quelli che, a suo avviso, sono nove casi di traguardi e obiettivi non ammissibili connessi al proseguimento di un progetto preesistente, avviato prima del periodo di ammissibilità, o che costituivano una sostituzione di spese di bilancio correnti a livello nazionale; contesta il punto di vista della Commissione secondo cui il periodo di ammissibilità riguarda solo la data di inizio dei lavori relativi a un progetto specifico piuttosto che l'inizio della fase preparatoria o di proiezione; si rammarica che tale visione abbia portato all'inclusione nei PNRR di misure pianificate prima del periodo di ammissibilità del dispositivo per la ripresa e la resilienza, mettendo in dubbio il valore aggiunto di tali piani;

155. rammenta che i fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza non devono essere utilizzati per sostituire le spese di bilancio correnti, salvo in casi debitamente giustificati; esprime preoccupazione per le constatazioni della Corte secondo cui alcuni traguardi e obiettivi che costituivano una sostituzione delle spese di bilancio correnti a livello nazionale non erano adeguatamente giustificati nei PNRR;

156. ricorda alla Commissione che la lettera e lo spirito del regolamento RRF devono essere rigorosamente rispettati e che l'adozione di orientamenti o altri documenti interni deve essere pienamente in linea con i risultati dei negoziati tra i colegislatori; è convinto che ciò non sia avvenuto allorché la Commissione ha adottato le disposizioni relative all'interpretazione di ciò che costituisce un "destinatario finale" nei suoi orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU;

157. prende atto con preoccupazione della constatazione della Corte secondo cui l'assunzione di prestiti per NGEU potrebbe più che raddoppiare entro il 2026, mentre il grosso dei rimborsi è rimandato ai futuri QFP; ricorda che il rimborso dei prestiti contratti per NGEU deve iniziare prima del 2027, se gli stanziamenti non utilizzati rimangono disponibili nella linea di bilancio per coprire i costi di finanziamento di NGEU, ed essere completato al più tardi nel 2058; osserva che l'esposizione del bilancio dell'Unione di fine 2023 dovrebbe aumentare nel 2024 e nel 2025, principalmente a causa di nuovi prestiti dell'RRF; esprime preoccupazione per il fatto che eventuali modifiche delle condizioni di mercato potrebbero comportare costi di indebitamento più

alti, che, per il debito NGEU connesso a sovvenzioni, dovranno essere sostenuti dal bilancio dell'Unione;

158. prende atto della constatazione della Corte secondo cui i pagamenti a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza sono stati inferiori a quanto previsto nel 2023; sottolinea che la Corte ha criticato la lentezza nell'erogazione e nell'assorbimento dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza; esprime preoccupazione per le constatazioni della Corte di cui nella relazione speciale 13/2024, secondo le quali l'assorbimento dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza è progredito con alcuni ritardi, gli Stati membri potrebbero non essere in grado di completare tutte le misure alla fine del periodo di attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza per il quale è già stata erogata una quota significativa di fondi e che la seconda metà del periodo di attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza è più impegnativa, con un aumento del numero di traguardi e obiettivi, un passaggio dalle riforme agli investimenti e una fase di attuazione più avanzata e un'elevata percentuale di misure da completare nell'ultimo anno;

159. esorta la Commissione a ridurre al minimo i rischi legati al fatto che gli Stati membri potrebbero scegliere di non ricevere l'intero importo o parti di esso dell'ultima richiesta di pagamento, evitando in tal modo il conseguimento degli ultimi traguardi e obiettivi e mettendo a repentaglio l'attuazione complessiva dei PNRR; esprime profonda preoccupazione per i rischi aggiuntivi di un'inversione delle misure dopo la durata del dispositivo per la ripresa e la resilienza ed esorta la Commissione, nell'effettuare i pagamenti finali, a garantire che tali situazioni non si verifichino;

160. osserva, al contrario, che, secondo la Commissione, il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi è sostanzialmente sulla buona strada, dal momento che, al 31 agosto 2024, oltre il 40 % dei fondi disponibili del dispositivo per la ripresa e la resilienza era stato erogato agli Stati membri, con l'erogazione di sovvenzioni che ha raggiunto il 48 % e di prestiti leggermente superiori al 30 %; osserva che il ritmo delle richieste di pagamento ha subito un'accelerazione anche dalla seconda metà del 2023 e che la revisione dei PNRR connessa all'introduzione dei capitoli REPowerEU è stata ultimata nel 2023;

161. esprime forte preoccupazione per l'osservazione della Corte secondo cui permangono debolezze nell'attuazione dei sistemi di controllo degli Stati membri, in quanto ciò comporta un rischio per la disponibilità di dati completi e accurati alla base delle richieste di pagamento, per l'accesso a tali richieste a fini di controllo e per l'efficace funzionamento dei sistemi di controllo degli Stati membri onde tutelare gli interessi finanziari dell'Unione; ricorda che, secondo il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, i sistemi di controllo degli Stati membri hanno un ruolo fondamentale da svolgere nel garantire che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati in modo efficace; esorta la Commissione ad adottare misure decisive e rapide ogniqualvolta necessario e a utilizzare appieno le disposizioni del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza qualora persistano carenze nei sistemi di controllo degli Stati membri;

162. esprime preoccupazione per le conclusioni della Corte nella relazione speciale 22/2024 dal titolo "Doppio finanziamento dal bilancio dell'UE: i sistemi di controllo mancano degli elementi essenziali in grado di mitigare l'accresciuto rischio derivante dal modello

di finanziamento non collegato ai costi adottato dal dispositivo per la ripresa e resilienza"; sottolinea che gli Stati membri possono proporre le cosiddette "misure a costo zero", vale a dire misure che, secondo le stime, non hanno costi da finanziare a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza e per le quali non vi è alcun controllo del doppio finanziamento, in quanto la Commissione ritiene che le misure che non ricevono fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza siano esenti da rischi in tale ottica; prende altresì atto con preoccupazione delle constatazioni della Corte secondo cui, dal punto di vista degli Stati membri, i numerosi livelli di governance coinvolti, compreso il livello nazionale, regionale o comunale, rendono il coordinamento e il controllo molto impegnativi; esprime preoccupazione per il fatto che, quando i controlli sono effettuati, i) essi risentono di un ambiente molto complesso con diversi strumenti informatici spesso non interoperabili e i dati sono registrati in modo spesso non standardizzato, motivo per cui i controlli incrociati manuali con altre banche dati rimangono l'unico strumento possibile per verificare il doppio finanziamento, e ii) i sistemi di controllo degli Stati membri si basano in larga misura sulle autocertificazioni dei destinatari dei finanziamenti dell'UE; osserva, tuttavia, che la Corte non ha riscontrato alcun caso di doppio finanziamento;

163. prende atto dell'osservazione della Commissione secondo cui, in base al regolamento RRF, il "doppio finanziamento" è esplicitamente connesso ai costi e quindi non può esservi "doppio finanziamento" se lo Stato membro non ha presentato alcuna stima dei costi come parte del suo piano nazionale; osserva che, secondo quanto sottolineato dalla Commissione, le riforme senza costi non aumentano la dotazione finanziaria, ma sono comunque criteri essenziali per la valutazione positiva dei PNRR da parte della Commissione nonché la loro completa attuazione per i pagamenti pertinenti; sottolinea che la Commissione, poco dopo il lavoro di audit sul campo della Corte, ha riconosciuto di aver individuato i primi due potenziali casi di doppio finanziamento;

164. insiste sul fatto che, di norma, le misure già incluse in altri piani nazionali che beneficiano di finanziamenti dell'UE (ad esempio coesione, agricoltura, ecc.) non dovrebbero essere incluse nei piani per la ripresa e la resilienza, anche se non sostengono alcun costo, in quanto la loro inclusione solleva dubbi sul valore aggiunto del dispositivo per la ripresa e la resilienza; sottolinea che, a causa del diverso modello di attuazione, potrebbe essere più complicato individuare il doppio finanziamento tra il dispositivo per la ripresa e la resilienza e altri strumenti di finanziamento dell'UE ed esorta la Commissione a rimanere vigile e proattiva nell'individuare qualsiasi potenziale situazione di doppio finanziamento;

165. esprime preoccupazione per la conclusione della Corte nella sua analisi 01/2023: "I finanziamenti dell'UE a titolo della politica di coesione e del dispositivo per la ripresa e la resilienza: un'analisi comparativa ", secondo cui la segnalazione delle frodi riguardanti le spese del dispositivo per la ripresa e la resilienza manca ancora di un approccio standardizzato con un forte coordinamento e cooperazione tra gli Stati membri, che sono tenuti a segnalare i casi di sospetta frode non in un sistema informatico integrato, ma nella dichiarazione di gestione che accompagna ogni richiesta di pagamento, sebbene gli Stati membri abbiano anche segnalato casi al di fuori delle dichiarazioni di gestione; si rammarica che manchino chiare indicazioni che stabiliscano quando vada segnalato un caso di presunta frode, se vi sia una soglia di segnalazione e quali informazioni di base vadano comunicate per ciascun caso e in merito alle misure correttive adottate;

166. esorta la Commissione a non approvare alcuna revisione dei piani per la ripresa e la resilienza, che potrebbe portare a un "riconfezionamento" delle riforme o degli investimenti esistenti o previsti nei PNRR; ritiene che ciò sarebbe contrario al principio del dispositivo per la ripresa e la resilienza e ne ridurrebbe il valore aggiunto;

Audit e controlli

167. accoglie con favore il fatto che, sulla base delle raccomandazioni della Corte e dell'esperienza acquisita, nel 2023 la Commissione abbia pubblicato tre note metodologiche per chiarire l'applicazione del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, compreso il suo quadro per i) valutare il conseguimento soddisfacente di traguardi e obiettivi a seguito di valutazione, e ii) applicare le disposizioni relative all'annullamento di tali traguardi e obiettivi, nonché una metodologia per determinare l'importo da sospendere nel caso in cui un traguardo o un obiettivo non sia raggiunto in modo soddisfacente; prende atto degli orientamenti aggiornati sui PNRR, adottati il 19 luglio 2024, che forniscono ulteriori orientamenti per garantire la costante adeguatezza dei controlli al fine di individuare ed evitare qualsiasi rischio di doppio finanziamento, nonché la metodologia per le riduzioni e i recuperi nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza conformemente all'articolo 24, paragrafo 8, del regolamento che istituisce il dispositivo;

168. esprime preoccupazione per la replica della Corte alle risposte della Commissione sull'esistenza di un divario di affidabilità a livello dell'Unione per quanto riguarda il rispetto delle norme dell'Unione e nazionali in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato; osserva che la Commissione sostiene che l'affidabilità fornita dalla DG ECFIN riguarda l'efficacia dei controlli degli Stati membri sul rispetto delle norme in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato; sottolinea tuttavia che, sebbene la relazione annuale di attività della DG ECFIN faccia riferimento alle valutazioni della Commissione sull'esistenza e l'efficacia dei controlli degli Stati membri, non vi è alcuna conclusione in merito alla loro efficacia; esprime preoccupazione per il fatto che, secondo la Corte, ciò rappresenta un'importante limitazione della portata della dichiarazione di affidabilità della Commissione, il che significa che la Commissione non fornisce ancora una affidabilità completa in merito alla conformità delle spese dell'RRF - che la Commissione gestisce direttamente - alle norme;

169. osserva che la Commissione ha risposto di aver esteso l'ambito del proprio lavoro di audit al di là di quello richiesto dal regolamento RRF per verificare che le procedure di controllo messe in atto negli Stati membri garantiscano che questi ultimi verifichino regolarmente ed efficacemente il rispetto delle norme in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato e l'ammissibilità alle misure del dispositivo per la ripresa e la resilienza, ma non concorda con il parere della Commissione secondo cui le conclusioni della relazione annuale di attività della DG ECFIN riguardano tale aspetto;

170. osserva con preoccupazione che, come affermato dalla Commissione nella sua valutazione intermedia del dispositivo per la ripresa e la resilienza del 21 febbraio 2024, la maggior parte degli Stati membri ritiene che la metodologia di sospensione dei pagamenti rimanga poco chiara a proposito delle riforme, a causa della discrezionalità concessa alla Commissione nella sua applicazione; esorta la Commissione a rivedere tale metodologia al fine di evitare doppi standard nella sua applicazione;

171. osserva che lo IAS della Commissione, nell'ambito del suo audit sui controlli ex ante delle richieste di pagamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza effettuato nel 2023, ha individuato una questione di grande rilievo in base alla quale la DG ECFIN, in collaborazione con la task force per la ripresa e la resilienza, dovrebbe sviluppare e formalizzare ulteriormente gli orientamenti esistenti per i casi in cui la DG ECFIN chiede agli Stati membri di assumere impegni aggiuntivi in relazione alle azioni derivanti dai traguardi di audit e controllo, in particolare tali orientamenti dovrebbero definire i) in che modo la DG ECFIN dovrebbe dare seguito all'adempimento della conferma formale dell'impegno dello Stato membro; ii) i criteri per determinare i termini entro i quali gli Stati membri devono rispettare gli impegni e iii) le relazioni tra il "quadro degli impegni", il "quadro per la valutazione dei traguardi e degli obiettivi a norma del regolamento RRF" e l'"annullamento dei traguardi e degli obiettivi nell'ambito del dispositivo";

172. osserva che durante i suoi audit "Tutela degli interessi finanziari dell'Unione" la Commissione verifica che gli Stati membri dispongano di un processo chiaro e codificato per la trasmissione dei casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e doppio finanziamento a tutte le autorità competenti, compresa, se del caso, l'EPPO;

173. esprime preoccupazione per il fatto che, nelle sue relazioni annuali, la Corte abbia riferito che, alla fine del 2023, le indagini attive dell'EPPO relative ai fondi utilizzati per attuare le misure del dispositivo per la ripresa e la resilienza erano 206, mentre ha stimato potenziali danni per oltre 1,8 miliardi di EUR (per quanto riguarda sia i finanziamenti nazionali che quelli dell'UE); osserva che le 206 indagini aperte riguardano dieci Stati membri e che circa il 75 % di tali casi proviene da un paese; sottolinea che, sebbene non sia stata ancora completata alcuna indagine, le cifre presentate dall'EPPO confermano che il rischio di frode è presente nell'RRF e mettono in discussione l'affidabilità delle dichiarazioni di gestione degli Stati membri per quanto concerne la segnalazione delle frodi individuate e le misure correttive adottate;

174. ricorda che la rifusione del regolamento finanziario in vigore dal 30 settembre 2024 ("rifusione del regolamento finanziario") prevede l'estensione dell'ambito di applicazione del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) alla gestione concorrente e alla gestione diretta nei casi in cui il bilancio è eseguito con gli Stati membri, per i programmi adottati o finanziati a decorrere dal 1º gennaio 2028; invita la Commissione ad agire sulla base dei motivi di esclusione più gravi al fine di tutelare meglio gli interessi finanziari dell'Unione;

175. osserva che, al fine di ridurre il margine tra la Commissione e la Corte, per le diverse interpretazioni di traguardi e obiettivi, la Commissione ha pubblicato il suo approccio alla nozione di data di partenza di una misura e di "sostituzione delle spese di bilancio correnti a livello nazionale" quali allegati II e III della sua relazione annuale 2024 sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza; ribadisce il suo invito alla Commissione di continuare a collaborare con la Corte al fine di ravvicinare il più possibile l'interpretazione dei traguardi e degli obiettivi;

Attuazione e impatto

176. sottolinea che, secondo la valutazione intermedia del dispositivo per la ripresa e la resilienza effettuata dalla Commissione il 21 febbraio 2024, gli Stati membri hanno

sottolineato la necessità di mobilitare più risorse di quanto inizialmente previsto per rivedere i PNRR, e che l'efficienza dell'approccio basato sulla performance è ridotta dalle "procedure eccessivamente complesse" per le modifiche del piano, che non distinguono tra modifiche importanti o minori e richiedono in ogni caso l'approvazione del Consiglio;

177. osserva che, per quanto concerne i controlli e gli audit nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri dovrebbero mettere in atto disposizioni per prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi, e che la Commissione effettua audit ex post e audit di sistema sui traguardi e gli obiettivi; sottolinea che persiste una certa confusione per quanto riguarda il ruolo della Corte, che ha elaborato una strategia (strategia 2021-2025) per lo svolgimento delle proprie responsabilità in relazione al programma NGEU e al dispositivo per la ripresa e la resilienza, che alcuni Stati membri percepiscono come una sovrapposizione superflua e un onere amministrativo; esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione, nella sua valutazione intermedia del dispositivo per la ripresa e la resilienza del 21 febbraio 2024 e nella sua relazione annuale sull'RRF del 10 ottobre 2024, abbia riconosciuto che le autorità degli Stati membri a tutti i livelli hanno ritenuto troppo complesse le procedure di audit e di controllo e che gli Stati membri hanno lamentato la sovrapposizione di audit da parte delle autorità nazionali, della Commissione e della Corte;

178. esprime preoccupazione per il fatto che la relazione annuale della Commissione del 10 ottobre 2024 sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza abbia posto l'accento sui costi di accesso per le amministrazioni degli Stati membri, con un margine per un'ulteriore semplificazione; osserva, secondo la relazione annuale della Commissione, che, per quanto riguarda la concezione dello strumento, nella valutazione intermedia gli Stati membri hanno fatto riferimento agli obblighi combinati connessi i) agli elementi di prova necessari per dimostrare il rispetto dei traguardi e degli obiettivi, ii) agli obblighi di rendicontazione richiesti, ad esempio gli indicatori comuni e i dati semestrali; e iii) al quadro di audit e controllo; ricorda che gli Stati membri ravvisano margini per semplificare le procedure di controllo e di audit, garantendo un migliore coordinamento tra gli attori coinvolti ed evitando controlli multipli; osserva inoltre, sempre secondo la relazione annuale 2024 sul dispositivo per la ripresa e la resilienza della Commissione, che alcune autorità nazionali hanno anche sottolineato la mancanza di flessibilità nella valutazione della Commissione dei traguardi e degli obiettivi e le procedure rigide e ad alta intensità di risorse per la revisione dei PNRR;

179. sottolinea con preoccupazione che l'agevolazione dei progetti transfrontalieri non è stata realizzata; deplora che, nonostante l'inclusione nei PNRR di diverse misure connesse a importanti progetti di interesse comune ("IPCEI") e misure transfrontaliere nei capitoli dedicati al piano REPowerEU, la governance nazionale del dispositivo non abbia sufficientemente promosso la cooperazione transfrontaliera; insiste fermamente sul fatto che i finanziamenti dell'UE dovrebbero essere maggiormente connessi al conseguimento degli obiettivi comuni dell'Unione e dovrebbero generare un valore aggiunto dell'UE;

180. sottolinea che la relazione annuale della Commissione del 10 ottobre 2024 sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza ha riconosciuto l'insufficiente coinvolgimento delle autorità regionali e locali degli Stati membri, delle organizzazioni della società civile, delle parti sociali e di altri portatori di interessi pertinenti nella

preparazione e nell'attuazione dei PNRR; chiede il loro stretto coinvolgimento nell'attuazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza sul campo;

181. accoglie con favore il fatto che nel 2023 la Commissione abbia compiuto progressi nell'eliminazione di qualsiasi possibilità di errata interpretazione delle cifre del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza e che il quadro di valutazione abbia ulteriormente risposto alla relativa raccomandazione della Corte di migliorare la presentazione dei dati visualizzati nel quadro di valutazione nonché di migliorare le spiegazioni in merito ai suoi limiti, in particolare spiegando meglio le metodologie sottese e indicando esplicitamente, se del caso, che i dati sono stimati;

Trasparenza

182. ricorda che, sebbene gli Stati membri non siano tenuti a pubblicare tutti i dati sui destinatari finali, il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio[1] che modifica il regolamento RRF richiede agli Stati membri di pubblicare informazioni sui 100 destinatari finali che ricevono l'importo più elevato di finanziamenti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza; accoglie con favore il fatto che il 10 ottobre 2024 la Commissione abbia pubblicato, nell'ambito della relazione annuale 2024 sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, un allegato dedicato per fornire maggiore chiarezza sul concetto di destinatari finali a norma del regolamento RRF e sull'ambito di applicazione della pubblicazione dei dati sui 100 maggiori destinatari finali; esprime preoccupazione per l'interpretazione data dalla Commissione del concetto di "destinatario finale" nell'ambito dell'RRF, poiché spesso sono elencati solo a livello ministeriale, e per il fatto che le descrizioni sono vaghe, mentre sono disponibili numerosi esempi in quasi tutti gli elenchi forniti dagli Stati membri; ribadisce la sua richiesta che l'elenco dei 100 maggiori destinatari finali fornisca la persona fisica di fatto o un'entità che è l'ultimo anello di una catena di trasferimenti di denaro; esprime preoccupazione per il fatto che, in caso contrario, sarà problematico misurare l'impatto e garantire ai cittadini la visibilità dei fondi dell'RRF;

183. rammenta che una solida infrastruttura informatica è essenziale per la raccolta dei dati, il monitoraggio e la valutazione dei programmi e che le autorità di gestione e i beneficiari sono critici per il livello di informazioni richieste e per la duplicazione con altri sistemi nazionali; osserva che, a differenza della politica di coesione, nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza la Corte ha sottolineato le diverse strutture e i differenti approcci impiegati dalle autorità di monitoraggio nazionali, che potrebbero essere percepiti come meno affidabili fornendo informazioni non omogenee e lasciando spazio a un numero potenzialmente elevato di errori; sottolinea che, a tale riguardo, i sistemi centralizzati interoperabili facilitano una raccolta e una comunicazione efficienti dei dati, mentre sistemi frammentati pongono in evidenza la necessità di approcci razionalizzati;

---

[1] Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE (GU L 63 del 28.2.2023, pag. 1; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/435/oj).

184. accoglie con favore il fatto che la "rifusione del regolamento finanziario" stabilisca misure orizzontali per un sito web centralizzato (sistema di trasparenza finanziaria) a livello dell'Unione, che copra tutti i destinatari dei finanziamenti dell'UE, e osserva che tale sito web dovrebbe permettere di superare l'attuale frammentazione, migliorare la trasparenza e facilitare il controllo pubblico dei destinatari; osserva che la Commissione, a partire dal prossimo QFP (ossia dopo il 2027) sarà tenuta a utilizzare i dati pertinenti conservati nello strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio, Arachne, per alimentare il sito web centralizzato a fini di trasparenza e che, in linea con le norme in materia di protezione dei dati, il sito web comprenderà solo dati pubblici, ad esempio dati pertinenti sui destinatari, i contraenti, i subappaltatori e i beneficiari; sottolinea inoltre che tutti gli Stati membri avranno l'obbligo di fornire alla Commissione l'accesso a tali dati, da immettere in Arachne mediante mezzi automatizzati; deplora che l'uso di Arachne da parte degli Stati membri non sia obbligatorio;

185. osserva che i traguardi e obiettivi finali dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza devono essere completati entro il 31 agosto 2026, conformemente agli articoli 18, paragrafo 4 e 20, paragrafo 5 del regolamento; rammenta la necessità che la Commissione collabori strettamente con tutti gli Stati membri per accelerare l'attuazione sul campo, anche fornendo orientamenti periodici e, su richiesta, assistenza tecnica per contribuire all'attuazione dei piani; ribadisce le proprie preoccupazioni in merito alla possibilità di annullare i traguardi e gli obiettivi dopo la durata del dispositivo per la ripresa e la resilienza ed esorta la Commissione a prevenire tali situazioni;

186. invita la Commissione a respingere qualsiasi richiesta di revisione dei piani per la ripresa e la resilienza che ridurrebbe l'ambizione complessiva del piano o eliminerebbe dai PNRR importanti riforme strutturali, e a dare priorità al completamento delle misure relative alle raccomandazioni specifiche per paese nei PNRR; invita inoltre la Commissione a intensificare la sua assistenza tecnica agli Stati membri in ritardo nell'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Raccomandazioni

187. invita la Commissione a dare seguito alle raccomandazioni della Corte contenute nella sua relazione annuale nonché a quelle delle sue relazioni speciali correlate e si compiace del fatto che la Commissione ne accetti la grande maggioranza; invita la Commissione ad attuarle e a tenere informata l'autorità di discarico sui progressi dell'attuazione;

188. invita inoltre la Commissione a:

i) bilanciare attentamente i requisiti in materia di audit e controllo con gli oneri amministrativi imposti agli Stati membri e ai beneficiari dei futuri strumenti basati sulla performance;

ii) monitorare attentamente che i traguardi e gli obiettivi siano conseguiti in modo continuativo, in particolare quelli relativi all'audit, al monitoraggio e al controllo, e garantire un monitoraggio adeguato di qualsiasi potenziale annullamento di tali traguardi e obiettivi precedentemente completati;

iii) utilizzare i risultati dei suoi controlli sui sistemi di controllo degli Stati membri per esprimere una chiara conclusione sulla loro efficacia e adottare tutte le misure

del caso;

iv) istituire un punto di contatto unico per gli Stati membri sulla dichiarazione di affidabilità presso la Commissione, al quale la Corte può accedere senza gravare ulteriormente sugli Stati membri con richieste di prove supplementari;

v) applicare in modo coerente e accurato le disposizioni relative ai "destinatari finali" del regolamento RRF, rivedendo i propri orientamenti sui PNRR nel contesto di REPowerEU, e comunicare con gli Stati membri in merito alla corretta applicazione della definizione di "destinatari finali";

vi) razionalizzare il proprio controllo sui traguardi e gli obiettivi mediante l'attuazione di un approccio di audit unico, che consentirebbe di ridurre gli oneri amministrativi, il consolidamento delle responsabilità di audit tra la Commissione e la Corte e il coordinamento delle tempistiche e dei requisiti di audit per evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli e audit;

vii) sostenere gli Stati membri nel rendere i sistemi informatici realmente interoperabili, in modo da agevolare la raccolta, la comunicazione e lo scambio efficienti di dati tra i vari dipartimenti/agenzie governativi affinché sia possibile ridurre al minimo i rischi di doppio finanziamento, effettuare attivamente controlli incrociati tra le banche dati pertinenti e comunicare con gli Stati membri in merito alle loro capacità amministrative per garantire che non si verifichi un doppio finanziamento;

viii) lavorare a stretto contatto con gli Stati membri per garantire che i traguardi e gli obiettivi, in particolare quelli di natura strutturale o collegati alle raccomandazioni specifiche per paese, siano attuati in modo completo e diligente e che non sia approvata alcuna revisione dei PNRR in caso di ridotto livello di ambizione o se le misure importanti saranno indebolite; respingere qualsiasi revisione dei piani che potrebbe rappresentare un "riconfezionamento" delle misure previste o esistenti nei PNRR;

ix) applicare rigorosamente le disposizioni del regolamento RRF, comprese quelle relative alla sospensione dei pagamenti o al recupero degli importi, in particolare se non è garantita la tutela degli interessi finanziari dell'UE;

x) applicare in modo molto rigoroso la metodologia sui pagamenti parziali, anche per quanto riguarda le misure strutturali e le misure connesse all'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese;

xi) garantire che gli Stati membri applichino con diligenza le disposizioni in materia di visibilità del dispositivo per la ripresa e la resilienza, assicurando che le misure attuate attraverso il dispositivo siano adeguatamente segnalate come finanziate dall'Unione;

xii) fornire assistenza tecnica, sostegno amministrativo e consulenza agli Stati membri per rafforzare la loro capacità amministrativa, anche attraverso l'organizzazione di riunioni periodiche del gruppo di esperti informale sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza per discutere gli aspetti tecnici e incoraggiare lo scambio di buone pratiche tra le autorità nazionali;

xiii) continuare a collaborare con la Corte per armonizzare il più possibile l'interpretazione dei traguardi e degli obiettivi;

xiv) utilizzare le raccomandazioni della Corte risultanti dal suo lavoro sul dispositivo per la ripresa e la resilienza e l'esperienza acquisita nell'attuazione per la progettazione dell'architettura del prossimo quadro finanziario pluriennale, compresa l'attuazione dei futuri strumenti dell'Unione basati sulla performance;

xv) rafforzare la progettazione di futuri strumenti basati sulla performance garantendo un legame più stretto tra erogazioni e progressi nell'attuazione;

xvi) garantire che qualsiasi futura revisione, nonché l'attuazione complessiva dei piani per la ripresa e la resilienza, avvenga in stretta cooperazione e consultazione degli enti locali e regionali;

xvii) basarsi, nell'ambito del prossimo QFP, su un livello elevato di interoperabilità e scambio di dati tra i vari dipartimenti e agenzie governativi per facilitare una condivisione efficiente dei dati e aggiornamenti in tempo reale tra piattaforme multiple, allo scopo di individuare eventuali sovrapposizioni di progetti, riducendo al minimo i rischi di doppio computo e doppio finanziamento.